



**Documento  
dell'Unione Generale del Lavoro  
di analisi del disegno di  
Legge di bilancio**

### Analisi della legge 145/2018, Legge di bilancio 2019

Nuova numerazione	Originaria	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – com 1	Art. 1 – Risultati differenziali bilancio dello Stato	Si rimanda all’Allegato 1 per i livelli massimi del saldo netto da finanziare per gli anni 2019, 2020 e 2021.	
Art. 1 – com 2-5	Art. 2 – Sterilizzazione clausole salvaguardia Iva e accise	Si definiscono le aliquote Iva ridotta e ordinaria, nonché per le accise. <i>La norma prevede un rafforzamento della clausola con particolare riferimento agli anni 2021 e successivi. Il comma 3 riduce l’aliquota Iva su alcuni dispositivi e sostanze mediche, mentre il comma 4 applica l’aliquota del 4% ad alcuni prodotti della panetteria.</i>	La sterilizzazione delle aliquote Iva e delle accise è un passaggio necessario per evitare un aggravio dei costi per le famiglie e le imprese. Rimane, comunque, la necessità ribadita anche negli anni passati di procedere ad una rivisitazione dei vari panieri delle aliquote Iva. In tale senso, appare molto interessante la misura contenuta nella proposta di legge 1074 che prevede l’inserimento dei prodotti per bambini e per la cura della non autosufficienza e la disabilità nel paniere dell’aliquota ridotta.
Art. 1 – com 6	Art. 3 – Sterilizzazione aumento accise di carburanti	A decorrere dal 1° gennaio 2019 viene abrogato il comma 3 dell’articolo 19 del dl 91/2014.	Per la sterilizzazione dell’Iva sulle accise dei carburanti si rimanda alle considerazioni espresse all’articolo precedente. Anche in questo caso, è utile una revisione dell’intera platea delle accise che negli anni si sono accumulate.
Art. 1 – com 7-8		<i>Sono fatte salve le norme già vigenti in materia di fiscalità delle imprese immobiliari.</i>	<i>La norma è adottata in attesa della riforma complessiva.</i>
Art. 1 – com 9-12	Art. 4 – Estensione del “regime forfetario” (Minimi)	Sono apportate alcune modifiche alla legge 190/2014, con riferimento ai commi da 54 dell’articolo 1. Il regime forfetario dei minimi si applica anche ai contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 65mila euro annui. Cambia anche la casistica delle esclusioni; <i>non ammessi nel caso di persone fisiche che nei due anni precedenti hanno avuto un</i>	La misura appare utile in quanto punta ad intercettare una fascia di contribuenti si caratterizzano per ricavi o compensi contenuti. <i>Corretta la modifica apportata al testo, in quanto evita il caso nel quale un lavoratore si dimette per poi prestare prevalente attività professionale presso l’originario datore di lavoro.</i>

		<p><i>rapporto di lavoro con il datore di lavoro cui prestano attività professionale. Si fa riferimento all'allegato 4 per la tabella con i coefficiente di redditività. L'aumenta dal 20 al 40% la deducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali.</i></p>	
Art. 1 – com 13-16	Art. 5 – Imposta sostitutiva sui compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni	<p>A decorrere dal 2019, ai docenti di ogni ordine e grado che svolgono ripetizioni private si applica una imposta sostitutiva del 15% sui compensi. Se dipendenti pubblici sono tenuti a comunicare lo svolgimento dell'attività extra all'amministrazione. L'imposta è versata entro il termine per il versamento dell'irpef. È atteso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p>Da valutare nel concreto l'impatto di una misura che potrebbe favorire l'emersione di una parte di sommerso.</p>
Art. 1 – com 17-22	Art. 6 – Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti professioni	<p>A decorrere dal 2020, alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi, <i>nel periodo di imposta precedente a quello di presentazione della dichiarazione</i>, compresi fra 65.001 e 100mila euro si applica una aliquota sostitutiva del 20%. Il comma 19 definisce le esclusioni dalla presente norma, <i>compresa quella che si riferisce alle persone fisiche che hanno già avuto rapporti di lavoro subordinato con il datore di lavoro cui prestano attività prevalente.</i></p>	<p>La misura contenuta nel presente articolo si collega concettualmente ai commi precedenti (ex articolo 4), andando ad intervenire nella fascia immediatamente superiore fino a 100mila con l'introduzione di una aliquota sostitutiva del 20%. I due articoli si muovono nel senso del progressivo avvicinamento alla flat tax.</p>
Art. 1 – com 23-27	Art. 7 – Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef	<p>Sono apportate una serie di modifiche al Dpr 917/1986, con riferimento alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali. <i>È possibile detrarre fino a mille euro annui la spesa relativa al mantenimento dei cani guida per le persone non vedenti.</i></p>	<p>Si tratta di una misura di carattere fiscale che interessa le imprese commerciali.</p>
Art. 1 – com 28-58	Art. 8 – Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali e per	<p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto</p>	<p>La misura appare condivisibile in quanto utile a produrre due effetti, il rinnovamento dei beni strumentali a disposizione</p>

	l'incremento dell'occupazione	<p>dichiarato dalla imprese e dagli enti indicati può essere assoggettato all'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico ridotta di nove punti per la parte destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi o del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato. Le agevolazioni sono cumulabili con altri benefici, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari. <i>Viene fornita una interpretazione corretta della norma sulla aliquota dell'accisa sul gasolio commerciale (Dl 193/2016), senza nuovi o maggiori oneri. I commi da 35 a 50 introducono una imposta sui servizi digitali che si applica ai soggetti con ricavi complessivi non inferiori a 750 milioni e non inferiori ai 5,5 milioni per i soli servizi digitali nel nostro Paese. L'aliquota è del 3%. I commi 51 e 52 sono relativi all'abrogazione della riduzione Ires agli enti non a scopo di lucro e agli Iacp. Il comma 53 sostituisce l'articolo 10-bis del dl 119/2018 contenente alcune disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari; anche i commi seguenti riguardano gli stessi soggetti. È previsto un credito di imposta per l'adeguamento tecnologico.</i></p>	<p>dell'azienda e le assunzioni di personale, per le quali sarebbe preferibile comunque puntare sulle assunzioni a tempo indeterminato. <i>La norma sull'Ires agli enti non a scopo di lucro andrebbe rivista, come peraltro ha anticipato di voler fare il governo, anche se appare comunque utile una verifica sul settore, in quanto in esso operano pure soggetti che poco hanno a che fare con le attività di assistenza delle persone bisognose.</i></p>
Art. 1 – com 59	Art. 9 – Cedolare secca sul reddito di locazione di immobili ad uso commerciale	<p>La cedolare secca del 21% (art. 3 del dlgs 23/2011) si applica ai contratti di locazione di immobili ad uso commerciale stipulati nel corso del 2019; gli immobili devono avere una superficie fino a 600 mq. Sono previsti dei limiti all'applicazione della norma; il contribuente può essere optare per il regime ordinario.</p>	<p>La norma è condivisibile in quanto è in linea con una analoga previsione per l'affitto di immobili ad uso residenziale. Potrebbe aiutare a far emergere una parte di sommerso.</p>
Art. 1 – com	Art. 10 – Proroga e	<p>Le misure volte a favorire i</p>	<p>La norma di riferimento è</p>

60-66	rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (iperammortamento)	processi di trasformazione tecnologica sul modello Industria 4.0 si applicano anche agli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive sul territorio nazionale, effettuati entro il 31 dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020 con pagamento di acconti pari al 20%. Il comma 61 individua le maggiorazioni da applicare in ragione dell'ammontare dell'investimento (max 170%), mentre il comma 35 è relativo agli investimenti in beni immateriali. <i>Si fa riferimento anche all'imposta sostitutiva dell'articolo 1, comma 121, legge 208/2015.</i>	contenuta nell'articolo 1, comma 9, della legge 232/2016.
Art. 1 – com 67	Art. 11 – Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili	Sono prorogate al 31 dicembre 2019 le misure di incentivazione fiscale sugli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e l'acquisto di mobili previste nel decreto legge 63/2013.	Si tratta di misure che hanno incentivato molte famiglie ad effettuare interventi di efficientamento energetico, per cui la loro proroga è condivisibile.
Art. 1 – com 68-69	Art. 12 – Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde	Viene prorogata al 2019 la misura che riconosce delle detrazioni fiscali sul verde, previste dall'articolo 1, comma 12, della legge 205/2017. <i>Il comma 69 riguarda le società cooperative.</i>	La proroga al 2019 è condivisibile.
Art. 1 – com 70-72	Art. 13 – Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo	Viene rimodulata la misura prevista dall'articolo 3 del dl 145/2013, relativa al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il credito d'imposta del 50% nei casi di personale dipendente e di contratti stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, mentre negli altri casi il credito d'imposta è al 25%.	Per effetto delle rimodulazione apportata, la disponibilità del fondo si riduce. L'auspicio è che si possa implementare il fondo nel corso dell'iter parlamentare o con interventi successivi.
Art. 1 – com 73-88		<i>I commi da 73 a 77 sono volti a favorire il riutilizzo e il reimpiego di plastiche miste raccolte in maniera differenziata, in un'ottica di economia circolare. È riconosciuto un credito di</i>	<i>Molto apprezzata la proroga del credito di imposta sulla formazione. Sarebbe utile farla diventare una misura strutturale, in quanto è dalla formazione che passa larga parte della capacità</i>

		<p><i>imposta. La disciplina del credito di imposta sulle spese in formazione del personale in linea con Industria 4.0 si applica, per effetto dei commi da 78, anche nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2018, nel limite massimo annuale di 300mila euro, con una riserva del 50% alle piccole imprese e del 40% alle medie imprese; tetto di 200mila per le grandi imprese. La spesa autorizzata è di 250 milioni per il 2020. Viene modificato l'articolo 79, comma 3, del dlgs 117/2017: si allarga la sfera delle attività considerate non commerciali le attività poste in essere dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, se gli utili sono reinvestiti in attività socio-sanitarie. È attribuito un contributo di 1,5 milioni di euro all'Istituto di riabilitazione e formazione dell'Anmil, con un anticipo dell'80% a marzo di ciascun anno; l'Irfa trasmette un rendiconto entro il 28 febbraio, necessario per il saldo del restante 20%. Il comma 88 proroga la convenzione con Radio Radicale.</i></p>	<p><i>delle persone di essere occupate e delle aziende di stare sul mercato.</i></p>
<p><i>Art. 1 – com 89-90</i></p>	<p>Art. 14 – Canone Rai</p>	<p>Le misure sul canone Rai si applicano anche agli anni successivi al 2018.</p>	<p>Si tratta di una misura condivisibile.</p>
<p><i>Art. 1 – com 91-94</i></p>		<p><i>I commi definiscono la procedura per l'erogazione di importi fino a 50 milioni di euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico.</i></p>	<p><i>La misura è stata introdotta in prima lettura al Senato. Si rimanda ad preventiva autorizzazione della Commissione europea per le erogazioni.</i></p>
<p><i>Art. 1 – com 95-106</i></p>	<p>Art. 15 Fondo investimenti amministrazioni centrali</p>	<p>Per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali è istituito un fondo con una dotazione di 740 milioni per il 2019, di 1,26 miliardi per il 2020 e di 1,6 miliardi per il 2021 e 3,25 miliardi annui per il 2022 e il 2023, di 3,3 miliardi annui dal 2024 al 2028 e di 3,4 miliardi</p>	<p>La misura mette in campo risorse importanti, anche se in forma ridotta rispetto alla previsione iniziale. Si può discutere la congruità di quanto stanziato, ma resta il messaggio importante degli investimenti nelle Amministrazioni centrali.</p>

		<p>annui dal 2029 al 2033. Il riparto del fondo, con una quota destinata al trasporto pubblico di massa su sede propria, mentre almeno 15 milioni sono destinati al prolungamento della Linea M5 da Milano a Monza, avviene con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 gennaio 2019; è prevista la revoca dei finanziamenti non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione. 5 milioni in sede di programmazione Anas andranno agli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia. Il comma 99 destina alcuni spazi finanziari alle aree colpite dal sisma; il comma 100 è relativo ai programmi di riqualificazione urbana (Pru); il comma 101 riconosce un contributo di 40 milioni annui per il 2019 e il 2020 alla Rai per lo sviluppo della programmazione digitale. Viene autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di segway, hoverboard e monopattini elettrici. Il comma 103 permette l'accesso alle zone a traffico limitato per auto elettriche o ibride; il comma 104 istituisce un fondo per favorire le autostrade ciclabili. È prevista una attività di monitoraggio. Il comma 106 stanziava 100 milioni annui a decorrere dal 2019 a favore dell'Agenzia del demanio per il funzionamento della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche.</p>	
<p>Art. 1 – com 107-121</p>		<p>I commi da 107 a 114 assegnano ai comuni 400 milioni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale; i lavori dovranno essere iniziati entro il 15 maggio 2019. Il comma 115 riduce una</p>	<p>È atteso un decreto entro il 10 gennaio 2019 per la definizione di quanto spettante ai singoli comuni sul versante degli investimenti. La misura si lascia apprezzare per la finalità, ma anche perché rimette in moto tanti piccoli cantieri con benefici</p>

		<p>autorizzazione di spesa sul capitolo infrastrutture. I commi da 116 a 121 riguardano i cosiddetti venture capital, vale a dire gli strumenti utilizzati per il capitale di rischio di impresa; è previsto un ruolo per Invitalia.</p>	<p>diretti sulle economie locali.</p>
<p>Art. 1 – com 122-129</p>	<p>Art. 16 – Fondo investimenti territoriali enti</p>	<p>Viene istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2,780 miliardi per il 2019. Le finalità del fondo sono indicate ai commi 556, 826, 843 e 890. Il comma 124 permette l'impiego di lavoratori del comparto enti locali, purché vi sia il consenso da parte degli stessi. Il comma 125 prevede uno stanziamento di 8 milioni di euro per la regione Liguria per il maltempo del 29 e 30 ottobre. Il comma 126 è relativo alla messa in sicurezza del territorio e delle strade, mentre il successivo comma 127 riguarda le infrastrutture a basso impatto nelle aree industriali dismesse. Il comma 128 è relativo alla elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, mentre il comma 129 autorizza una spesa per i lavori di recupero della sede dalla Società Dante Alighieri.</p>	<p>Si tratta di un investimento consistente, nonostante un ritocco in riduzione nel corso dell'iter parlamentare; l'adeguamento, però, va letto con quanto disposto ai successivi commi 134 e 139 che introducono due nuovi fondi per gli investimenti nonché con la necessità di evitare di impegnare risorse negli anni successivi. È chiaro che, come in altri casi, si può sempre discutere su quanto sia congruo l'ammontare dello stanziamento, però il segnale inviato è comunque importante perché dal rilancio degli investimenti in ambito territoriale passa larga parte della ripresa economica ed occupazionale del Paese. Inoltre, quanto accaduto in queste settimane, per gli effetti dell'eccezionale ondata di maltempo, conferma la necessità di interventi strutturali.</p>
<p>Art. 1 – com 130-161</p>		<p>Sale da 1000 a 5mila euro il limite entro il quale le amministrazioni statali, centrali e periferiche, possono non fare ricorso al mercato elettronico della Pa. 15 milioni per il 2019 e 10 milioni per il 2020 sono destinati ai lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione dell'aeroporto di Reggio Calabria; 3 milioni vanno allo scalo di Crotone. Sono assegnati dei contributi alle regioni a statuto ordinario per almeno il 70% per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del</p>	<p>I due fondi per gli investimenti quotano insieme circa 8,2 miliardi di euro, più della riduzione che si registrata al comma 64 rispetto alla dotazione originaria. Ciò conferma la volontà di avviare un piano di potenziamento infrastrutturale e di messa in sicurezza dell'esistente, cosa quanto mai necessaria alla luce degli effetti devastanti delle continue calamità naturali. Volendo, sarebbe utile nel corso del 2019 provare a verificare la possibilità di anticipare alcune somme stanziare per gli anni successivi,</p>

		<p><i>territorio; per il periodo compreso fra il 2021 e il 2033 si tratta di 3,195 miliardi di euro. I contributi sono assegnati entro il 30 ottobre; si guarda in via prioritaria alla sicurezza da rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti, scuole ed altre proprietà dei comuni. Un secondo fondo, per il periodo dal 2021 al 2033, stanziato complessivamente 4,9 miliardi di euro. Viene definita la procedura per accedere al fondo da parte dei comuni. Sono previsti un monitoraggio, una attività di controllo a campione ed un eventuale supporto tecnico. I commi da 149 a 152 stanziano 7 milioni annui per il 2019 e il 2020 e 18 milioni a decorrere dal 2021 per il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno per le attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione; 500mila per il 2019 e 2020 e 2,5 milioni a decorrere dal 2021 per i dirigenti della stessa amministrazione. Le risorse possono essere incrementate alla luce di eventuali risparmi conseguiti. I commi da 153 a 155 sono relativi al rafforzamento del Piano nazionale d'interventi nel settore idrico con una autorizzazione di spesa di 100 milioni annui dal 2019 al 2028 di cui 60 milioni annui sugli invasi. I commi da 156 a 161 disciplinano la fruizione del credito di imposta riconosciuto sulle erogazioni liberali in denaro per interventi sugli edifici e i terreni pubblici.</i></p>	<p><i>così da poter avviare un numero maggiore di cantieri.</i></p>
<p>Art. 1 – com 162-175</p>	<p>Art. 17 – Centrale per progettazione delle opere pubbliche</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita una <i>Struttura</i> per la progettazione delle opere pubbliche. Sono individuati i compiti della Centrale. La</p>	<p>La struttura, <i>in principio definitiva centrale</i>, potrebbe svolgere una funzione di supporto alle amministrazioni centrali e territoriali importanti.</p>

		<p>dotazione organica è fissata in 300 unità di personale, di cui il 70% con profili tecnici. <i>120 unità a valere sul personale di cui sopra sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività indicate precedentemente.</i> È atteso un Dpr entro 90 giorni. <i>Il comma 171 apporta alcune modifiche alla normativa vigente al fine di valorizzare e potenziare il fondo per la progettazione delle opere pubbliche.</i></p>	<p>Nella fase di monitoraggio andrà valutata la congruità della dotazione organica, in ragione dell'attività svolta.</p>
<p>Art. 1 – com 176-178</p>		<p><i>Le regioni possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato per gli anni 2019, 2020 e 2021 fino ad un massimo di 50 unità per la realizzazione degli interventi contenuti nel piano di investimenti definito con il Def regionale 2019-2021.</i></p>	<p><i>Si tratta di una previsione utile al perseguimento degli obiettivi indicati nel documento di economia e finanza regionale.</i></p>
<p>Art. 1 – com 179-183</p>	<p>Art. 18 - InvestItalia</p>	<p>Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione sugli investimenti pubblici e privati denominata InvestItalia che opera in raccordo con la cabina di regia, prevista dal dl 109/2018. Sono indicati i compiti attribuiti. Ad InvestItalia è assegnato un contingente di personale. La dotazione è di 25 milioni di euro.</p>	<p>Lo strumento è volto a supportare l'attività della Presidenza del consiglio dei ministri in materia di investimenti.</p>
<p>Art. 1 – com 184-199</p>		<p><i>I commi da 184 a 199 prevedono una definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in grave e comprovata situazione economica. I debiti devono essere già stati affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 per omesso versamento di Irpef ed Iva. È ammesso pagamento in una o più rate. Sono definite le regole per l'individuazione di quanto</i></p>	<p><i>Si tratta di commi aggiuntivi che perseguono una finalità condivisibile alla luce delle tante difficoltà riscontrate in questi anni a causa degli effetti non superati della doppia crisi del 2008-2009 e del 2011-2012.</i></p>

<p>Art. 1 – com 200-233</p>	<p>Art. 19 – Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, Venture capital, Intelligenza artificiale, Blockchain e Internet of things, Voucher manager</p>	<p><i>versare.</i></p> <p>Si prevedono una serie di misure di incentivazione. Nello specifico, il comma 200 stanziava 48 milioni per il 2019, 96 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni per il 2024 per la cosiddetta nuova Sabatini (art. 1, comma 40, legge 205/2017). Il comma 201 stanziava 90 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti, cui provvede l'Ice (art. 30, comma 1, dl 133/2014). Sui contratti di sviluppo (art. 43, dl 112/2008) è autorizzata la spesa di 1,1 milioni per il 2019 e di 41 milioni per il 2020 e di 70,4 milioni per il 2021. Il comma 203 stanziava 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 60 milioni per il 2021 e 83,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per la realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (Ipcei) sulla microelettronica. Il comma 204 rfinanzia il fondo per la crescita sostenibile finalizzato alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale: lo stanziamento è di 100 milioni per il 2019 e 50 milioni per il 2020. La ripartizione delle risorse del comma 204 è con decreto del Mise. Il comma 206 autorizza lo Stato a sottoscrivere una o più quote dei fondi di Venture capital, i cosiddetti capitali di rischio; è atteso un decreto ministeriale, tenendo anche conto delle modifiche apportate alla disciplina dai commi seguenti fino al 2020. Il comma 221 fa riferimento al sistema dei Confidi per l'individuazione di eventuali risorse residue da riassegnare. il</p>	<p>Le misure del presente articolo 1, commi 200 e seguenti, non sono affatto scontate, in quanto rfinanziano provvedimenti adottati da precedenti esecutivi. È quindi apprezzabile che il nuovo governo abbia voluto rfinanziare delle disposizioni che hanno incontrato un particolare apprezzamento da parte del sistema delle imprese. Come per le altre norme contenute nei precedenti articoli, si può valutare la congruità dei singoli stanziamenti; di certo, però, si tratta di uno sforzo significativo sul versante del sostegno all'innovazione, peraltro con l'introduzione di alcune voci non considerate in precedenza. Sull'asseveramento del programma di rete andrebbero coinvolti gli enti bilaterali, in quanto il sindacato dei lavoratori ha un ruolo decisivo.</p>
-----------------------------	---	---	---

		<p>comma 222 recupera 2,5 milioni dal fondo Simest, che continua a gestire le disponibilità del Fondo Start up. Per effetto del comma 225, alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo Start up. Il comma 226 istituisce un fondo presso il Mise per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza artificiale, della Blockchain e di Internet of things con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. È atteso un regolamento attuativo. <i>Il comma 227 istituisce un fondo per la difesa cibernetica, mentre il comma 228 attribuisce un contributo alle piccole e medie imprese tramite voucher per un importo massimo di 40mila euro, e comunque non superiore al 50% dei costi sostenuti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica in linea con i processi di trasformazione tecnologica e digitale del Piano nazionale Industria 4.0 e con i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa. I contributi sono erogati alle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete, precedentemente asseverato dagli organismi di rappresentanza datoriale o dagli organismi pubblici, sempre tramite voucher di importo non superiore a 80mila euro. Gli importi sono erogati in base alle regole del "de minimis"; sono stanziati 25 milioni per ciascuno</i></p>	
--	--	---	--

		<p>degli anni 2019, 2020 e 2021. Il comma 229 richiama le soluzioni di cloudcomputing, mentre i commi 232 e 233 riguardano rispettivamente il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili delle amministrazioni centrali (stanziamento di 25 milioni per il 2019 e di 40 milioni annui dal 2020 al 2022) e l'attività di vigilanza ed ispettiva del Mise.</p>	
<p>Art. 1 – com 234-246</p>		<p>Sono apportate alcune modifiche alle norme sul trasporto via acqua con particolare riferimento alle vie d'acqua navigabili interne; è previsto uno stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni a decorrere dal 2021. I commi da 236 a 239 riguardano gli strumenti di finanziamento per le piccole e medie imprese, l'albo unico dei consulenti finanziari e gli organismi di investimento collettivo di risparmio, mentre il comma 240 riduce di 10 milioni per il 2020 il fondo sul riaccertamento dei residui passivi. L'attività del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica è sostenuto con una dotazione di 250mila euro annui a decorrere dal 2019, mentre il comma 244 autorizza la spesa di 2 milioni nel 2019 per la promozione della Scuola europea di industrial engineering and management. Il comma 245 fissa a 15mila il tetto per l'acquisto di beni e di prestazioni legate al turismo di persone fisiche non italiane. Il comma 246 permette di mantenere installati fino al 31 dicembre 2020 i manufatti amovibili posti nelle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo.</p>	<p>Si tratta di integrazioni introdotte nel passaggio alla Camera dei deputati, rispetto alle quali non si osservano particolari aspetti.</p>

<p>Art. 1 – com 247</p>	<p>Art. 20 – Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno</p>	<p>I programmi operativi nazionali e i programmi operativi complementari possono prevedere misure per favorire l'assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Le risorse sono quantificabili in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Possono essere assunti giovani fino a 35 anni ovvero personale con almeno 35 anni privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. In caso di giovani, l'esonero contributivo previsto dal dl 87/2018 (decreto Dignità) è elevato al 100% ed è cumulabile con altri benefici.</p>	<p>Si guarda alla misura con estremo favore, in quanto volta a sostenere l'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno, dove l'incidenza della disoccupazione è maggiore. Nel recente passato, l'analoga misura è stata impiegata maggiormente per assumere personale con più di 35 anni piuttosto che giovani.</p>
<p>Art. 1 – com 248-254</p>		<p><i>I commi da 248 a 250 sono relativi alla copertura degli ammortizzatori sociali per l'anno 2019 con riferimento ai lavoratori dell'Ilva. La disponibilità individuata è di 35 milioni di euro. Il comma 251 autorizza il trattamento di mobilità in deroga per la durata massima di 12 mesi per i lavoratori in cassa integrazione in deroga nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018, i quali non hanno diritto a percepire la Naspi; a tali lavoratori sono applicate le misure di politica attiva in un piano regionale da comunicare al Ministero e all'Anpal; alla misura si fa fronte nel limite delle risorse residue disponibili. Il comma 254 autorizza la regione Lazio a destinare fino a 6 milioni per la gestione delle situazioni di crisi occupazionale.</i></p>	<p><i>Si tratta di misure richieste dal sindacato nei vari tavoli di confronto a livello nazionale o territoriale e che quindi sono assolutamente condivisibili ed apprezzate.</i></p>
<p>Art. 1 – com 255-280</p>	<p>Art. 21 – Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema</p>	<p>È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per l'introduzione nell'ordinamento delle pensioni</p>	<p>Viene confermato il doppio intervento previsto dal contratto di governo, vale a dire l'introduzione del reddito e delle</p>

	pensionistico	<p>di cittadinanza e del reddito di cittadinanza, con una dotazione di 7,1 miliardi di euro <i>per il 2019, di 8,055 miliardi per il 2020 e di 8,317 miliardi a decorrere dal 2021</i>. Sono previsti degli appositi provvedimenti normativi per disciplinare detta introduzione; in attesa dell'avvio della nuova disciplina, continua ad essere riconosciuto il reddito di inclusione (Rei). Il comma 256, al fine di dare attuazione ad interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e a forme di incentivazione dell'occupazione dei giovani, istituisce uno specifico fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 3.968 milioni di euro per il 2019, 8.336 milioni per l'anno 2020, di 8,684 milioni per il 2021, di 8.153 milioni per l'anno 2022, di 6.799 milioni per il 2023 e di 7 miliardi a decorrere dal 2024. Sono attesi appositi interventi normativi, <i>con i quali è possibile la rideterminazione dei due fondi, fermo restando il limite complessivo</i>, previo monitoraggio della spesa. Il comma 258 riserva fino ad un miliardo per ciascuno degli anni 2019 e 2020 delle risorse destinate al reddito di cittadinanza al potenziamento dei centri per l'impiego; 10 milioni per il 2019 sono riservati ad Anpal servizi. <i>A decorrere dal 2019, per effetto del comma 258 e del seguente comma 259, è autorizzata l'assunzione da parte delle regioni di 4mila unità di personale da destinare ai centri per l'impiego, con oneri iniziali di 120 milioni di euro per il 2019 e di 160 milioni di euro a decorrere</i></p>	<p>pensioni di cittadinanza e l'introduzione di nuove forme (quota 100) per l'uscita anticipata dal lavoro verso la pensione. In questo momento, il testo non indica, però, le modalità di attuazione, rinviando il tutto a dei provvedimenti attuativi, che sarebbe utile venissero analizzati con le parti sociali. Resta comunque l'aspetto positivo che le due misure che hanno un impatto importante su povertà e lavoro sono state confermate per un ammontare complessivo vicino al punto di prodotto interno lordo. <i>Nel corso dell'iter parlamentare è stata introdotta una misura che disciplina la procedura per la rivalutazione automatica degli assegni pensionistici in ragione dell'andamento dell'inflazione. Si tratta di un tema sul quale è intervenuta in passato la Corte costituzionale sanzionando l'allora governo Monti per il blocco introdotto; a tale sanzione i governi successivi hanno risposto introducendo una forma di rivalutazione a fasce prima per il 2015 e il 2016 e poi estendendola anche al 2017 e al 2018. La misura introdotta per il periodo 2019-2021 si inserisce quindi in questo solco, con una importante novità: si riduce di due punti percentuali la penalizzazione per le pensioni comprese fra tre e sei volte il minimo, mentre tornano ad essere rivalutate quelle superiori a sei volte, un segnale significativo. A conti fatti e considerando che l'inflazione continua a viaggiare nell'ordine del punto percentuale, comunque, sulle pensioni medie l'impatto è valutabile nell'ordine di poche decine di centesimi al</i></p>
--	---------------	--	--

		<p><i>dal 2020. Le regioni possono destinare una quota delle facoltà assunzionali all'assunzione di personale nei centri per l'impiego. Il comma 260 definisce le regole per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (art. 34, comma 1, legge 448/1998). La rivalutazione piena è per gli assegni fino a tre volte il minimo Inps; successivamente sono previste sei fasce fino ad arrivare agli assegni superiori a nove volte il minimo. La rivalutazione è del 97% per gli assegni fra tre e quattro volte il minimo, è del 77% per quelli fra quattro e cinque, è del 52% per quelli fra cinque e sei, è del 47% per quelli fra sei ed otto volte, è del 45% per quelli fra otto e nove ed è del 40% per quelli sopra alle nove volte. L'assegno pensionistico non può comunque scendere sotto le relative soglie. I commi da 261 introducono un contributo di solidarietà sugli assegni pensionistici che, complessivamente, superano i 100mila euro; sono previste cinque fasce fino ad oltre 500mila euro. A tale norma si adeguano anche gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale. Tutti i risparmi confluiscono in un apposito fondo indicato al comma 265. Sono esclusi dagli effetti del comma 261 le pensioni di invalidità, i trattamenti di invalidità (legge 222/1984), quelli riconosciuti ai superstiti e alle vittime del dovere o di azioni terroristiche. Il comma 269 riguarda il contributo a carico del datore di lavoro pubblico per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo. I commi da 270 a 272 sono relativi al personale trasferito delle province e delle</i></p>	<p><i>meze. Considerazioni simili anche con riguardo al contributo di solidarietà sugli alti trattamenti pensionistici, quelli da 100mila euro in su. Interessante pure la misura fiscale per favorire il trasferimento di residenza verso una località del Mezzogiorno da parte di pensionati stranieri, misura che si inserisce sul solco di analoghe iniziative prese da altri Paesi europei, Portogallo e Spagna in particolare.</i></p>
--	--	--	--

		<p><i>città metropolitane. Il comma 273 introduce nel Dpr 917/1986 una agevolazione fiscale per i pensionati stranieri che trasferiscono la loro residenza in un comune del Mezzogiorno, Isole comprese, con meno di 20mila residenti. Si applica una aliquota forfettaria del 7% per cinque periodi di imposta. Non vige l'obbligo di presentare dichiarazione per gli stessi soggetti e per lo stesso periodo di tempo. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma 273 sono destinate ad un fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno (comma 275). Il comma 276 deroga alla normativa vigente relativamente ai contratti a termine sottoscritti con i lavoratori assunti dagli enti locali per far fronte all'emergenza sisma. Il comma 277 proroga le disposizioni sui trattamenti pensionistici del personale delle imprese editoriali e stampatrici; non si applica l'adeguamento alla speranza di vita. Il congedo obbligatorio per il padre è prorogato anche per il 2019 per la durata di cinque giorni (art. 1, comma 354, legge 232/2016). Al fondo di accompagnamento alla quiescenza di cui all'articolo 1, comma 275, legge 208/2015 accedono anche coloro che, transitati nel pubblico impiego o nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, hanno effettuato la ricongiunzione contributiva e sono iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria. Il comma 280 assegna 400mila euro alla Federazione italiana superamento dell'handicap onlus.</i></p>	
Art. 1 – com 281	Art. 22 – Sistema duale	Per il 2019, sono stanziati 50	La misura è particolarmente

		milioni a sostegno dei contratti di lavoro che prevedono occupazione e formazione.	apprezzata poiché è volta a favorire il percorso di studio e di lavoro dei giovani.
Art. 1 – com 282	Art. 23 – Piani di recupero occupazionale	<i>Il comma provvede a recuperare risorse stanziati e non impiegate a sostegno dei piani di recupero occupazionale, compresa la proroga della cassa integrazione straordinaria.</i>	Si tratta di risorse non utilizzate che diventano utili per coprire gli interventi in materia di lavoro. In altri provvedimenti di urgenza, il governo è intervenuto con la proroga della cassa integrazione.
Art. 1 – com 283-284		<i>Il comma 283 riguarda l'indennizzo riconosciuto per fine attività commerciale, mentre il comma 284 è relativo all'aliquota contributiva sempre con riferimento agli esercenti attività commerciali.</i>	<i>Si tratta di una modifica apportata al Senato.</i>
Art. 1 – com 285	Art. 24 – Anpal	Le somme stanziati e non spese per le finalità previste dall'articolo 10 del dl 91/2017 (ulteriori misure di incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno) rimangono nella disponibilità dell'Anpal per essere destinati ad interventi di politica attiva.	La politica attiva assume sempre una maggiore centralità alla luce dei profondi cambiamenti in corso nel sistema produttivo, per cui è condivisibile la decisione di confermare le risorse non spese nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per le politiche attive.
Art. 1 – com 286-289	Art. 25 – Fondo politiche migratorie	Il fondo politiche migratorie è incrementato di 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2019. <i>Un fondo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è istituito a favore delle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi; il Ministro degli esteri relaziona annualmente. Il comma 289 stanziava un contributo di 150mila per il Comitato atlantico italiano.</i>	Il riferimento è all'articolo 45 del dlgs 286/1998.
Art. 1 – com 290	Art. 26 – Incentivi al contratto di apprendistato	Sono stabiliti in 5 milioni annui per il 2018, per il 2019 e a decorrere dal 2020 i fondi da destinare agli incentivi previsti dall'articolo 32, comma 1, del dlgs 150/2015.	Sono rimodulati al ribasso i fondi destinati all'incentivazione dei contratti di apprendistato di primo livello. È importante fare una valutazione in corso d'opera per capire se è necessario procedere ad un rafforzamento della dotazione complessiva in ragione delle richieste formulate.
Art. 1 – com 291-296	Art. 27 – Investimenti qualificati	<i>A decorrere dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, ai conducenti con meno di 35 anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo</i>	<i>La misura agevolativa riconosciuta ai conducenti è interessante perché aiuta a qualificare il personale.</i>

		<p><i>indeterminato da imprese di autotrasporto spetta un rimborso del 50% delle spese per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli per trasporto merci per conto terzi. È prevista una spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il comma 297 stanziava 5 milioni annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per gli incentivi alle imprese ferroviarie; si va riferimento ai servizi, compresi quelli merci, di alcune regioni (Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).</i></p>	
<p>Art. 1 – com 298-376</p>	<p>Art. 28 – Assunzioni nella pubblica amministrazione</p>	<p>Viene rifinanziato il fondo destinato alle assunzioni nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato con 130,725 milioni nel 2019, 328,385 milioni nel 2020 e per 433,913 milioni a decorrere dal 2021. Si tratta di assunzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalle facoltà assunzionali. Le assunzioni, tenendo conto delle vacanze di organico, sono previste nelle amministrazioni centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie. Nella ripartizione delle risorse si tiene conto delle richieste, finanziando in via prioritaria il reclutamento di personale in materia di digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, la qualità dei servizi pubblici, la gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, la contrattualistica pubblica, i controlli di gestione e attività ispettiva, la tecnica di redazione degli atti normativi e l'analisi e la verifica di impatto della regolamentazione e il</p>	<p>Il presente provvedimento presenta delle misure molto interessanti e condivisibili, in quanto segnalano l'intenzione di invertire la tendenza che ha guidato gli ultimi esecutivi: nella pubblica amministrazione si può assumere; anzi è necessario farlo per ridare efficienza ed efficacia al sistema. È significativo che le nuove assunzioni siano da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle normalmente previste per effetto delle facoltà assunzionali riconosciute dalla legge.</p>

		<p>monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio. Di norma, salvo casi motivati per la professionalità ricoperta, l'assunzione è per concorso pubblico unico, per esami o per titoli ed esami e per figure professionali omogenee. <i>Il comma 301 autorizza alcune amministrazioni (Corte dei conti, Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ministero del lavoro, Ministero dell'istruzione, Agenzia per l'Italia digitale, Presidenza del consiglio, Inps) a procedere ad assunzioni. Il comma 302 prevede l'invio da parte delle amministrazioni interessate dei dati sulle procedure concorsuali entro il 31 marzo di ciascun anno. Il comma 303 autorizza assunzioni aggiuntive per 102 unità presso il Mise per la vigilanza sui prodotti e delle attività in conto terzi; in attesa delle procedure, lo stesso Mise può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni. Il comma 305 autorizza il Ministero della difesa a procedere ad assunzioni per assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari; il comma 306 definisce gli oneri. Il comma 307 riserva una quota di 3mila assunzioni per il funzionamento degli uffici giudiziari e degli istituti penali per minorenni; sono definite le risorse necessarie. Il comma 308 dà il via libera all'assunzione di 35 dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale; il comma 310 stanziava le relative risorse. il comma 311 viene incontro alle</i></p>	
--	--	---	--

		<p><i>esigenze gestionali degli istituti penali per minorenni, mentre il comma successivo proroga di due anni le norme sulle assunzioni per il sisma dell'Umbria. Il comma 313 dà il via libera a 775 assunzioni, distinte su quattro voci, per potenziare la dotazione di personale in capo all'amministrazione dell'interno, anche con riferimento ai compiti in materia di immigrazione; le assunzioni sono aggiuntive rispetto alle normali facoltà assunzionali. I commi 314 e 315 autorizza il Ministero degli affari esteri ad assunzioni aggiuntive nell'ordine di 300 unità di personale, mentre il comma successivo ridetermina il contingente dei diplomatici. 400, invece, le assunzioni aggiuntive in capo al Ministero dell'ambiente, più altri 20 in posizione dirigenziale di livello dirigenziale non generale (comma 317). La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 6 posizioni dirigenziali non generali e di 85 unità di personale; le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di dieci unità. Il comma 320 stanziava risorse per rafforzare la dotazione organica di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali. Il comma 321 specifica che la maggiore dotazione di Consiglio di Stato e Tar è di 26 unità. Il comma 322 autorizza l'assunzione di referendari della Corte dei conti. I commi da 323 a 325 riguardano le posizioni organizzative delle Agenzie fiscali, mentre i commi da 326 a 328 stanziavano un contributo aggiuntivo per le attività di</i></p>	
--	--	---	--

		<p><i>riscossione in capo all’Agenzia delle entrate. Il comma 329 autorizza il Ministero della salute ad avvalersi di personale in posizione di comando fino a venti unità. Il comma 330 incrementa la dotazione organica dell’Agenzia per la sicurezza nazionale delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali, di cui all’articolo 12 del dl 109/2018. Il comma 333 assicura le retribuzioni del personale a contratto degli uffici delle rete diplomatico-consolare, mentre il comma successivo interessa il personale del Ministero degli esteri in servizio all’estero. È atteso un decreto ministeriale per rimodulare la dotazione organica della carriera diplomatica. Il comma 336 amplia la dotazione organica dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di 40 unità. Il comma 337 rivede la normativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il comma 338 autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali a reclutare personale in aggiunta nella misura di 500 unità; è ammesso, ai sensi del comma successivo, anche lo scorrimento delle graduatorie fino ad un massimo di risorse di 3,75 milioni. Il comma 340 incrementa di 3,750 milioni la dotazione per i contributi alle istituzioni culturali; il comma 341 stanziava 400mila euro per l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Anche il comma 342 riguarda il potenziamento della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali. Il comma 343 autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato</i></p>	
--	--	---	--

		<p><i>nei luoghi di cultura fino al 31 dicembre 2019. Il comma 345 interessa l'attività di tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia. I commi 346 e 347 sono volti al superamento del precariato nell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), mentre i commi 348 e 349 incrementano di 20 unità la dotazione organica del Ministero dell'economia a sostegno delle attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici. I commi da 350 a 353 ridefiniscono l'articolazione degli uffici periferiche del Ministero dell'economia e finanze. Il comma 354 apporta una modifica all'articolo 1, comma 3, del dlgs 127/2015, relativo alla trasmissione telematica delle operazioni Iva. I commi da 355 a 359 autorizzano il Ministero della salute ad effettuare una serie di assunzioni a tempo indeterminato in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Il comma 360 richiama alla procedura individuata al precedente comma 300 per le assunzioni a decorrere dal 2019. Le graduatorie sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. Il comma 362 stabilisce la validità delle graduatorie in essere; le previsioni non si applicano al personale scolastico. Il comma 267 indica come valorizzare alcuni titoli con riferimento alle procedure concorsuali del comma 349 (assunzioni al Mef). Investitalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell'Anci, in merito alla gestione degli investimenti locali. I commi da 369 a 371 sono relativi al</i></p>	
--	--	---	--

		<p><i>potenziamento della dotazione organica dell'Accademia della Crusca. I commi da 372 e 374 autorizzano 50 assunzioni presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I commi 375 e 376 attengono ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'Aifa.</i></p>	
<p>Art. 1 – com 377-380</p>	<p>Art. 29 – Magistrati ordinari</p>	<p>I commi stanziavano le risorse per l'assunzione di nuovi magistrati ordinari vincitori di concorso. Inoltre, nuove assunzioni, per un totale di 600 unità, in aggiunta a quelle ordinarie, sono previste dal comma 3, con un primo bando da 200 unità nel 2019.</p>	<p>L'incremento della dotazione organica nella magistratura è condizione necessaria per ridurre i tempi del contenzioso che finisce per penalizzare l'intero sistema Italia.</p>
<p>Art. 1 – com 381-388</p>	<p>Art. 30 – Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia</p>	<p>Si dà il via libera ad assunzioni straordinarie per 6.150 unità nelle Forze di polizia, di cui 362 nella Polizia penitenziaria. Le assunzioni sono spalmate dal 2019 (1.043 unità) al 2023 (1.139 unità) con una distribuzione fra Polizia, Carabinieri e Finanza. Sempre nella Polizia penitenziaria sono altresì previste assunzioni di 86 unità (2019), 200 unità (anticipazione sul 2022) e 652 unità (ordinarie sul 2019) con scorrimento delle graduatorie vigenti. I commi successivi definiscono le coperture.</p>	<p><i>I commi</i> rispondono alla necessità primaria di rafforzare la dotazione organica di personale impiegato nel comparto sicurezza, un obiettivo condivisibile e da sostenere.</p>
<p>Art. 1 – com 389-399</p>	<p>Art. 31 – Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p>	<p>I commi prevedono l'incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in tre tranches: 650 unità non prima del 10 maggio 2019; 200 unità non prima del 1° settembre 2019; 650 unità non prima del 1° aprile 2020. La dotazione è aggiuntiva alle normali facoltà assunzionali. Si provvede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria. <i>I commi da 394 a 397 sono relativi alle assunzioni di personale in servizio presso le</i></p>	<p>L'assunzione di 1.500 unità di personale fra i vigili del fuoco è assolutamente necessario, anche per fronteggiare le tante incombenze che investono il Corpo.</p>

		<p><i>Capitanerie di porto; il comma 398 copre le malattie e gli infortuni del personale volontario dei Vigili del fuoco. Il comma 399 indica la regola generale per cui tutte le assunzioni, escluse quelle del comparto difesa e sicurezza, possono essere effettuate a decorrere dal 15 novembre 2019; 1° dicembre per le università (esclusi professori).</i></p>	
<p>Art. 1 – com 400-416</p>	<p>Art. 32 – Assunzione straordinaria di 1000 ricercatori</p>	<p>Viene incrementato il fondo per il finanziamento ordinario delle università per 20 milioni per il 2019 e di 58,63 milioni a decorrere dal 2020 per l'assunzione di ricercatori. È atteso un decreto per la ripartizione delle risorse fra le diverse università. <i>Il comma 401 autorizza un pacchetto di assunzioni in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.</i> Il comma 402 modifica un comma dell'articolo 16 del dlgs 218/2016 relativo alla valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta, <i>mentre il comma 403 è relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato presso le università private. Un contributo di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028 è riconosciuto al Consiglio nazionale delle ricerche. I commi 405 e 406 riguardano l'Accademia dei Lincei. Un milione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è invece riconosciuto alla Fondazione Eberi. Il comma 409 prevede che l'Università Federico II di Napoli istituisca dei corsi sperimentali per gli anni accademici dal 2019/2020 al 2021/2022. Un team dovrà definire l'offerta formativa; è prevista una spesa fino al 2028, iniziando da 8,209 milioni nel 2019. Passato il triennio sperimentale, la Scuola normale</i></p>	<p>Il rafforzamento delle ricerca è fondamentale per il sistema Paese, per cui l'inserimento di mille giovani ricercatori è vista con estremo favore.</p>

		<p>superiore meridionale di Napoli assume carattere di stabilità. I commi 414, 415 e 416 riguardano rispettivamente la Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso science institute, l'incremento delle facoltà assunzionali per assumere fino a 290 unità di personale educatore e un contributo di 60mila euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice.</p>	
<p>Art. 1 – com 417-435</p>	<p>Art. 33 - Inail</p>	<p>L'Inail è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità nel 2019 e ad istituire un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari composto da dieci componenti. L'Inail è autorizzata a valutare la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero termale. L'Inail può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi con investimenti rivolti ad imprese con significativo potenziale di crescita, ad imprese attive nella ricerca, alla crescita delle imprese anche all'estero. I commi da 422 a 433 prevedono l'impegno del governo per un pacchetto di dismissioni immobiliari tali da assicurare un introito annuo non inferiore a 950 milioni per il 2019 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La dotazione del fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per effetto del comma 435, è incrementata di un milione di euro a decorrere dal 2019.</p>	<p>Le misure relative all'Inail, che sono condivisibili ed apprezzate, sono rivolte prioritariamente a rafforzare l'azione dell'Istituto sull'edilizia sanitaria e scolastica. Molto apprezzabili i segnali inviati sul versante del lavoro termale, anche se occorre operare per dare una continuità occupazionale alle migliaia di lavoratori coinvolti, e su quello dell'assistenza ai familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, pure se sarebbe utile uno sforzo maggiore, vista la vera e propria emergenza che continua a registrarsi su quel fronte.</p>
<p>Art. 1 – com 436-444</p>	<p>Art. 34 – Rinnovo contrattuale 2019-2021</p>	<p>Per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e per i miglioramenti economici del personale statale sono stanziati 1,1 miliardi per il 2019, 1,425</p>	<p>Lo stanziamento di 4,3 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni dello Stato è un atto fortemente apprezzato,</p>

		<p>miliardi per il 2020 ed 1,775 miliardi per il 2021. Per le altre amministrazioni, compreso il personale del Servizio sanitario nazionale, gli oneri sono posti in capo ai rispettivi bilanci, con una quantificazione delle risorse demandata ai comitati di settore. In attesa del rinnovo, si provvede ad una anticipazione dello 0,42% dal 1° aprile 2019 e dello 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019 e all'erogazione dell'elemento perequativo una tantum. Il comma 441 riserva una quota di 210 milioni per la valorizzazione dei servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione nel settore della sicurezza. <i>I commi 442 e 443 stanziavano risorse aggiuntive per il comparto sicurezza e difesa e per il trattamento economico accessorio del personale della Dia. Il comma 444 prevede un versamento di alcuni residui di bilancio.</i></p>	<p>anche perché non scontato. Come noto, i contratti collettivi nazionali del pubblico impiego sono stati rinnovati soltanto fra il novembre del 2017 e i primi mesi del 2018, dopo che erano fermi dal 2009. Il tutto, peraltro, per un ammontare assolutamente inferiore a quanto effettivamente spettante per il recupero dell'inflazione cumulata. L'ultimo rinnovo, infatti, ha portato ad un incremento per il triennio 2016-2018 nell'ordine di poco superiore ai quattro punti percentuali medi a fronte di una inflazione cumulata dal 2009 di quasi dieci punti percentuali.</p>
<p>Art. 1 – com 445-450</p>	<p>Art. 35 – Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro</p>	<p>L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere, con incremento della dotazione organica, 300 unità nel 2019, 300 unità nel 2020 e 330 unità nel 2021. <i>Il medesimo comma prevede ad aumentare le sanzioni per occupazione di lavoratore irregolare (+20%), per le violazioni del Testo unico in materia di salute e sicurezza, dlgs 81/2008 (+10%) e per le altre violazioni (20%), con maggiorazione se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti, con una destinazione alla contrattazione integrativa per un ammontare massimo di 800mila euro. I commi da 446 a 449 autorizzano l'assunzione di lavoratori</i></p>	<p>L'incremento della dotazione organica degli ispettori del lavoro in capo all'Ispettorato nazionale è fondamentale per assicurare un maggiore controllo ed un contrasto all'evasione contributiva ed assicurativa e, più in generale, al lavoro irregolare, condizione necessaria anche per favorire una riduzione del fenomeno degli incidenti sul lavoro.</p>

		<p><i>socialmente utili e in attività di pubblica utilità già impiegati. Fra i criteri, il possesso del requisito di anzianità, l'espletamento delle procedure concorsuali, il finanziamento su risorse ordinarie, il calcolo della spesa, la proroga dei contratti fino al 31 ottobre 2019. Il comma 447 definisce l'organizzazione delle procedure, mentre il comma 449 inserisce un obbligo di comunicazione all'Anpal Servizi. Il comma 450 dà il via libera all'assunzione di nuovo personale presso le Camere di commercio, in presenza di determinate condizioni.</i></p>	
Art. 1 – com 451	Art. 36 – Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate	Per il riordino dei ruoli e delle carriere è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro <i>annui</i> a decorrere dal 2020.	La misura risponde ad una esigenza più volte rappresentata dal personale dipendente del comparto ed è quindi apprezzata.
Art. 1 – com 452-458		<p><i>Il comma 452 incrementa di un milione le risorse in favore della biblioteca italiana per i ciechi Regina Margherita di Monza; il comma 453 affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità uno screening straordinario sulle patologie visive con una dotazione di 250mila euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il comma 455 determina in 56,1 milioni la dotazione del fondo persone con disabilità grave per l'anno 2019. I commi da 456 a 458 intervengono a sostegno delle persone sorde o ipoacusia grave con progetti sperimentali sulla lingua dei segni; la dotazione sul triennio è di complessivi 7 milioni.</i></p>	Si tratta di misure aggiuntive che si lasciano apprezzare per la ricaduta sociale.
Art. 1 – com 459	Art. 37 – Fondo per le politiche giovanili	Il fondo per le politiche giovanili incrementato di 30 milioni a decorrere dal 2019.	Il riferimento è all'articolo 19, comma 2, del dl 223/2006. Si tratta di una misura condivisibile.
Art. 1 – com 460-464		<i>Viene istituito un fondo per il contrasto alla tossicodipendenza</i>	Si tratta di un provvedimento molto apprezzato.

		<p><i>e all'alcoldipendenza fra i giovani con una dotazione di 7 milioni complessiva in tre anni.</i></p>	
<p><i>Art. 1 – com 465-488</i></p>		<p><i>Sono ripartite fra le regioni le risorse per la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto; le risorse sono assegnate entro il 30 settembre di ciascun anno; le regioni hanno un obbligo di cofinanziamento; è atteso un Dpcm per l'integrazione degli standard dell'offerta formativa ed un decreto del Miur sugli standard organizzativi. Il comma 470 istituisce il Consiglio nazionale dei giovani quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani con una dotazione di 200mila euro. Il comma 473 definisce i compiti e le attività del Consiglio che subentra al Forum nazionale dei giovani ed è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nello statuto. Alla prima assemblea generale partecipano le associazioni aderenti al Forum nazionale. Il comma 478 proroga il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile fino al 2021 con una dotazione di 60 milioni. Il comma 481 rfinanzia per 50 milioni il fondo nazionale per il servizio civile. Il comma 482 cambia i commi 1250, 1251 e 1252 dell'articolo 1 della legge 296/2006, relativi all'utilizzo del Fondo per le politiche della famiglia che serve per finanziare l'Osservatorio nazionale della famiglia, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, l'elaborazione di un Piano</i></p>	<p><i>Le misure inserite nel corso dell'iter parlamentare sono apprezzabili, in quanto toccano aspetti importanti, dalla scuola alla famiglia. La possibilità di utilizzare il congedo di maternità per intero dopo il parto deve, chiaramente, essere valutata dal medico. Positivo l'incremento del bonus asilo. Il Consiglio dei giovani potrebbe e dovrebbe trovare una interlocuzione stabile con il sindacato confederale.</i></p>

		<p><i>nazionale per la famiglia, interventi sui consultori familiari, sulla prevenzione degli abusi sessuali sui minori, sul disagio minorile, per il sostegno ai genitori separati e divorziati, per la diffusione della figura dell'assistente familiare, per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie, per favorire i nuclei familiari a rischio, per l'informazione e la comunicazione, per la diffusione delle iniziative adottate da enti pubblici e privati, per le famiglie adottive o affidatarie. È previsto un regolamento del Ministro per la famiglia entro tre mesi sugli Osservatori. Il comma 483 incrementa di 5 milioni annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le risorse sul fondo del caregiver familiare. Il comma 485 cambia la modalità di utilizzo del congedo di maternità; fermo restando i cinque mesi, le lavoratrici possono astenersi dopo il parto per l'intero periodo. Il comma 486 modifica il dlgs 81/2017, per effetto della quale i datori di lavoro danno priorità nel lavoro agile alle lavoratrici nei tre anni successivi al congedo di maternità ovvero ai lavoratori che assistono figli in disabilità grave. Il comma 487 ridefinisce l'istituzione della carta della famiglia per le famiglie con almeno tre figli (art. 1, comma 391, legge 208/2015). Passa da mille a 1.500 euro su base annua parametrato su undici mensilità negli anni 2019, 2020 e 2021, il bonus asilo sulle rette; l'importo scende a non meno di mille euro a decorrere dal 2022. I commi da 489 a 491 istituiscono un fondo per la mobilità e l'accessibilità delle persone con disabilità con una dotazione di 5 milioni per il</i></p>	
--	--	---	--

		<p>2019. È prevista l'apertura di un confronto per contrastare l'indebito uso dei permessi di accesso per persone con disabilità. Il comma 492 incrementa la dotazione del fondo per le vittime di violenza domestica: a decorrere dal 2019, 2 milioni vanno alle borse di studio e 3 milioni come sostegno economico.</p>	
<p>Art. 1 – com 493-509</p>	<p>Art. 38 – Fondo per il ristoro dei risparmiatori</p>	<p>È istituito il <i>Fondo indennizzo risparmiatori</i> per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, nei casi delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa fra il 16 novembre 2015 e il 1° gennaio 2018. La dotazione iniziale è di 525 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il comma 494 individua le caratteristiche del risparmiatore, <i>comprese le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese</i>, per poter accedere al fondo, mentre il comma 496 indica i limiti massimi di indennizzo (30% fino a 100mila euro). È ammessa la presentazione di domanda di risarcimento del danno anche a coloro che hanno aderito ad iniziative transattive assunte dalle banche. Hanno priorità le domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'Isee non superiore a 35mila nell'anno 2018. È atteso un decreto ministeriale entro il 31 gennaio 2019. È prevista una relazione alle Camere entro il 30 settembre 2019. È autorizzata una spesa di 1,5 milioni a vantaggio della Covip.</p>	<p>La previsione del fondo è utile come segnale di attenzione nei confronti dei risparmiatori, ma anche verso gli istituti di credito che, in passato, hanno piazzato azioni ed altri prodotti speculativi con oggettiva ed eccessiva facilità, pure verso soggetti con ridotta educazione finanziaria.</p>
<p>Art. 1 – com 510-513</p>	<p>Art. 39 – Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie</p>	<p>È autorizzata una spesa di 150 milioni per il 2019 e di 100 milioni annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni</p>	<p>La riduzione delle liste di attesa è un obiettivo condivisibile per assicurare una migliore e più efficiente sanità.</p>

		<p>sanitarie. È previsto un monitoraggio. <i>Il comma 513 prevede un monitoraggio di Agenas sulle performance delle aziende sanitarie.</i></p>	
<p>Art. 1 – com 514-520</p>	<p>Art. 40 – Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2020</p>	<p>Nel 2019, viene confermato il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard in 114,435 miliardi nel 2019; l’anno successivo vi è un incremento di 2 miliardi e di ulteriori 1,5 miliardi nel 2021. Le regioni e le province autonome, per accedere alle risorse, devono prima sottoscrivere una specifica intesa in sede di Conferenza permanente che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati, di efficientamento dei costi, nonché la revisione del sistema di compartecipazione, il rispetto degli obblighi di programmazione, la valutazione dei fabbisogni di personale, l’implementazione di infrastrutture, la promozione della ricerca, l’efficientamento dei fattori produttivi, l’ammodernamento tecnologico. <i>Il comma 517 amplia il campo di utilizzo degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti.</i> 10 milioni sono destinati all’attivazione di borse di studio per i medici di medicina generale. <i>Il comma 519 è relativo al finanziamento dell’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (Ismett).</i> La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 10 milioni di euro per il 2019.</p>	<p>La conferma dei livelli di finanziamento per il 2019 ed incremento di quelle per gli anni successivi non è un fatto scontato, per cui si guarda con favore alla misura adottata. Condivisibile anche il passaggio sull’obbligo di definire una specifica intesa.</p>
<p>Art. 1 – com 521</p>	<p>Art. 41 – Contratti di formazione specialistica</p>	<p>Per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, l’autorizzazione di spesa è aumentata di 22,5 milioni per il</p>	<p>Si tratta di una misura che fornisce una prima importante risposta alla carenza di personale in possesso dei determinate caratteristiche professionali.</p>

		<p>2019, di 45 milioni per il 2020, di 68,4 milioni per il 2021, di 91,8 milioni per il 2022 e di 100 milioni a decorrere dal 2023.</p>	
<p>Art. 1 – com 522-562</p>		<p><i>Il comma 522 riguarda i medici sprovvisti di alcuni requisiti e che operano presso le reti pubbliche o private accreditate dedicati alle cure palliative. Per poter svolgere attività professionale occorre: un'esperienza triennale anche non consecutiva; un congruo numero di ore di attività professionale esercitata; l'acquisizione di una specifica formazione in cure palliative. Il comma 523 stanziava 5 milioni per la rete oncologica nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali Car-T degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e 5 milioni sempre agli Irccs per la rete cardiovascolare. Il comma 524 qualifica gli Irccs come organismi di ricerca. Il comma 525 è relativo alle comunicazioni informative delle strutture sanitarie private agli iscritti agli Ordini. I commi da 526 a 532 riguardano l'attività di compilazione e trasmissione telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale; l'Inail trasferisce 25 milioni al bilancio dello Stato per essere riassegnate alle regioni. Il comma 533 disciplina il caso della persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro; è previsto un rimborso al datore di lavoro. I commi 534 e 535 apportano alcune modifiche alla disciplina della legge 493/1999 relativa all'assicurazione sugli infortuni domestici; vi è l'adeguamento all'età pensionabile e la revisione di alcune prestazioni. I commi da</i></p>	<p><i>Si tratta di misure introdotte nel passaggio alla Camera dei deputati. La misura del comma 555 risponde all'esigenza di ammodernamento, anche tecnologico, della nostra infrastruttura sanitaria. Molto positivo l'incremento di 4 miliardi di euro.</i></p>

		<p>536 a 542 riguardano le professioni sanitarie e sulla continuità delle stesse in presenza di determinate condizioni. Il comma 543 apre alla stabilizzazione del personale sanitario titolare di borsa di studio al 31 dicembre 2017, mentre il comma 544 integra la legge 167/2016 sugli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Il comma 545 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il trattamento economico in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari concorre alla determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva. A decorrere dal 2019, gli importi destinati all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Ssn e quelli per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria confluiscono nel finanziamento standard. I medici in formazione specialistica all'ultimo anno sono ammessi alle procedure concorsuali; l'eventuale assunzione è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione. Il comma 549 riguarda il fondo per il finanziamento del Ssn, mentre il comma 550 riguarda l'acquisto di medicinali oncologici e il seguente le specialità medicinali nelle classi a) e b) (legge 662/1996). Il comma 552 ridefinisce la norma sulla partecipazione azionaria nelle società di gestione delle farmacie. Il comma 554 dispone che entro il 15 marzo 2019 siano dettati i criteri e le modalità cui deve rimettersi l'Agenzia italiana del farmaco per i prezzi dei farmaci; a decorrere dal 1° gennaio 2019,</p>	
--	--	---	--

	<p>Art. 42 – Programmi di edilizia sanitaria</p>	<p><i>l'Aifa può avviare la rinegoziazione dei contratti con l'Aic, l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Per effetto del comma 555, sale da 24 a 28 miliardi l'importo delle risorse destinate al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico in ambito sanitario. È prevista la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni. I commi 557 e 558 riguardano i dispositivi medici e i sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, tumore ed altre patologie. Il comma 559 riconosce un contributo al Centro nazionale di adroterapia oncologica, il comma 560 rende strutturale la misura a favore della fondazione malattie del pancreas, i commi 561 e 562 incrementano di 25 milioni la dotazione del fondo per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.</i></p>	
<p>Art. 1 – com 563-590</p>		<p><i>I commi successivi presentano una serie di interventi, fra i quali, i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia (comma 563), il ciclo biogeochimico del fosforo (comma 564), le assunzioni negli enti parchi indicati (comma 565), la ricognizione degli istituti e luoghi di cultura con particolare riferimento alla prevenzione incendi (commi 566-568), il funzionamento degli apparecchi con vincita immediata e la regolamentazione dei giochi (commi 569 e 571), il commissario per la casa di gioco di Campione d'Italia (comma 570), l'ospedale e il centro di</i></p>	<p><i>Si tratta di commi aggiunti nel corso dell'iter parlamentare che investono in diversi casi argomenti di particolare importanza o che rispondono ad esigenze oggettivamente valide.</i></p>

		<p><i>ricerca medica applicata Mater Olbia (comma 572), il funzionamento del sistema informativo connesso al Ministero della salute con riferimento alle disposizioni anticipate di trattamento (Dat, comma 573), il monitoraggio della spesa farmaceutica (commi 574-584), la realizzazione dell'anagrafe nazionale vaccini (comma 585), la spese di carattere logistico organizzativo per la presidenza italiana del G20 (comma 586), gli adempimenti connessi all'Expo 2020 Dubai (comma 587), la definizione di ente internazionalistico nel Dpr 18/1967 (comma 588), la partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (comma 589), la dotazione del fondo per la promozione dell'Italia (comma 590).</i></p>	
<p><i>Art. 1 – com 591-596</i></p>	<p>Art. 43 – Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario</p>	<p>Il fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario è utilizzabile anche per finanziare interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari minorili. <i>Sono aggiunti dei commi: il fondo per le vittime di estorsioni ed usura è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, gli indennizzi per le vittime di gravi reati, come omicidi, violenza sessuale, lesione personali compresa la proroga dei termini per la presentazione delle domande di indennizzo.</i></p>	<p>Si riferimento all'articolo 1, comma 475, della legge 205/2017.</p>
<p><i>Art. 1 – com 597-600</i></p>	<p>Art. 44 – Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante modifiche per il riequilibrio territoriale</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 7-bis del dl 243/2016 di carattere formale (la nuova denominazione del Ministero per il Sud) e sostanziale (il posticipo dal 30 giugno 2017 al 30 giugno 2019 per l'emanazione di un decreto). Sono introdotti alcuni</p>	<p>Le modifiche sono volte ad ottimizzare le attività disposte con l'articolo 7-bis del dl 243/2016, relativo al riequilibrio territoriale.</p>

		<p>obblighi di trasmissione in capo alle amministrazioni centrali, alla formulazione dei contratti di programma con Anas e Rete ferroviaria italiana. È prevista la presentazione di un rapporto annuale di monitoraggio.</p>	
<p>Art. 1 – com 601</p>	<p>Art. 45 – Modifiche alla misura “Resto al Sud”</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al dl 91/2017. Possono accedere alle misure dell’articolo 1 le persone fino a 45 anni (attuale limite è a 35 anni), comprese quelle che svolgono le attività libero professionali.</p>	<p>L’articolo 1 del dl 91/2017 riconosce delle agevolazioni ai giovani imprenditori delle regioni del Mezzogiorno, Isole comprese. La decisione di allargare la platea dei potenziali beneficiari è condivisibile.</p>
<p>Art. 1 – com 602-620</p>	<p>Art. 46 – Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche</p>	<p>Le funzioni del commissario straordinario per la verifica dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche sono prorogate al 31 dicembre 2020. <i>Il comma 604 riconosce un bonus ai giovani che compiono 18 anni nel 2019, nel limite di spesa di 240 milioni di euro, da utilizzare con Carta elettronica e spendibili in prodotti culturali. Il comma 605 stanziava 8 milioni di euro per gli spettacoli dal vivo, mentre il comma seguente autorizza la spesa di 2 milioni per eventi culturali nelle aree dell’Italia centrale colpite dal sisma del 2016. Gli altri commi prevedono interventi per le fondazioni lirico-sinfoniche, per il settore dei festival, cori e bande, per la promozione del patrimonio culturale della arti applicate (moda, design, grafica), la riqualificazione delle aree urbane con progetti di arte contemporanea, la digitalizzazione del patrimonio culturale, la realizzazione di iniziative a Matera, capitale della cultura 2019, la realizzazione di iniziative a Parma, capitale italiana della cultura 2020, la realizzazione di un programma speciale in occasione dei dieci anni dal sisma del 2009 a</i></p>	<p>Il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, che rappresentano un patrimonio culturale del nostro Paese, è stato avviato da qualche anno. <i>Positivi gli interventi aggiunti in materia di cultura, un settore che può generare un importante ritorno in termini economici e, soprattutto, occupazionali.</i></p>

		<p><i>L'Aquila, il sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo, la promozione della filatelia, la riqualificazione dei siti Unesco, l'autorizzazione di spesa di 600mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per le soprintendenze di Abruzzo, Marche, Umbria e province di Frosinone, Latina e Rieti, la promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero.</i></p>	
<p>Art. 1 – com 621-628</p>	<p>Art. 47 – Sport bonus</p>	<p>Si riconosce un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali offerte dai privati nel 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. Il limite di spesa è fissato a 13,2 milioni di euro.</p>	<p>Nel decreto attuativo sarebbe utile anche l'individuazione delle priorità, ad iniziare, ad esempio, delle palestre ed altre strutture utilizzate dalle scuole.</p>
<p>Art. 1 – com 629-653</p>	<p>Art. 48 – Disposizioni in materia di sport</p>	<p>Cambia il nome della società Coni Servizi che diventa Sport e Salute. Il finanziamento massimo per Coni e per Sport e Salute è nell'ordine di 410 milioni di euro. Sono rivestite le quote di partecipazione azionaria. <i>i commi 634 e seguenti prevedono una riforma dei concorsi pronostici sportivi. Il comma 640 interessa il fondo sport e periferie. Il comma 641 prevede una diversa distribuzione della quota di diritti televisivi per le società calcistiche: si tiene conto anche del minutaggio di gioco dei giovani calciatori, intendendo con giovani calciatori i giovani cresciuti nei vivai fra i 15 e 23 anni, tesserati per almeno tre interi campionati di serie A. le misure entrano in vigore dalla stagione sportiva 2021/2022. Dalla stagione sportiva 2019-2020, le squadre di calcio di serie A e B possono accedere alla ripartizione delle risorse previa revisione legale dei bilanci. I</i></p>	<p>Sulla ripartizione di fondi in base al minutaggio dei giovani calciatori è possibile un ulteriore passo in avanti, prediligendo, anche in un'ottica di rilancio della Nazionale, i giovani giocatori italiani. Come compensazione si potrebbe pensare non ai campionati interi, ma soltanto ad una sessione compresa fra i mercati estivi ed invernali.</p>

		<p><i>commi da 647 a 650 disciplinano i casi di controversia fra federazioni sportive. Il comma 651 è volto a contrastare la pirateria nei diritti audiovisivi. Il comma 652 autorizza una spesa di 300mila euro per ciascun anno 2019, 2020 e 2021 per interventi nello sport per integrare le persone con disabilità (Special Olympics Italia), mentre il comma successivo incrementa il fondo per lo sport.</i></p>	
<p><i>Art. 1 – com 654-657</i></p>	<p>Art. 49 – Interventi per favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali</p>	<p>I commi prevedono la concessione di terreni per un periodo non inferiore a venti anni alle famiglie con <i>tre o più figli, di cui uno nato</i> negli anni 2019, 2020 e 2021; è possibile la concessione di terreni anche a società costituite da giovani imprenditori agricoli nella quali le famiglie di cui sopra hanno una quota pari al 30%. Alle famiglie è concesso un mutuo fino a 200mila euro per la durata di 20 anni a tasso zero per l'acquisto di una abitazione nei pressi del terreno. Sono stanziati 5 milioni per il 2019 e 15 per il 2020. È atteso un decreto ministeriale. <i>Il comma 657 interessa il fenomeno della Xylella.</i></p>	<p>Si tratta di una misura molto interessante e sicuramente innovativa sotto tanti punti di vista. Si potrebbe pensare, in caso di risorse maggiori rispetto alle richieste di allargare la possibilità anche alle famiglie che già hanno tre figli.</p>
<p><i>Art. 1 – com 658-705</i></p>		<p><i>I commi sono relativi: alle modifiche al Fondo di garanzia per la prima casa (comma 658); le modifiche all'articolo 5 della legge 326/2003 sulle aggregazioni delle imprese (659); la competitività delle imprese agricole e il rilancio delle aree colpite dalla Xylella fastidiosa (660-661); le compensazioni sulla legna da ardere (662); le misure per favorire la conoscenza delle foreste italiane (663-664); il ripristino delle aree colpite dagli eventi atmosferici di ottobre e novembre 2018 (665); le compensazioni per il settore</i></p>	<p><i>Si tratta di misure che si apprezzano in quanto intervengono in settori in cui l'Italia vanta, spesso, produzioni e tradizioni di qualità. Particolarmente apprezzata la proroga dell'indennità riconosciuta ai pescatori in caso di fermo; sarebbe utile immaginare un ammortizzatore stabile che possa intervenire nei momenti nei quali è oggettivamente impossibile lavorare, come accade in altri settori, come, ad esempio, l'agricoltura e l'edilizia.</i></p>

		<p> <i>ortofrutticolo nazionale (666-667); il finanziamento del fondo derrate alimentari (668); il controllo e la qualità dei prodotti agroalimentari e la reputazione del made in Italy (669-670); il pagamento delle sanzioni (671); la realizzazione di progetti nel settore apistico (672); la proroga al 2019 del riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro per i lavoratori della pesca in caso di fermo con le risorse incrementate di 2,5 milioni di euro (673-674); la revisione delle concessione demaniali, con avvio di una consultazione pubblica e successivo decreto del Presidente del consiglio dei ministri, la durata quindicinale delle concessioni in essere, il sospensione dei canoni per le imprese balneari danneggiate (675-685), l'esclusione dall'applicazione della direttiva Bolkestein per il commercio al dettaglio su aree pubbliche (686), la contrattazione collettiva della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del servizio sanitario nazionale e la struttura tecnica interregionale per i rapporti con il personale convenzionato (687-688); le aliquota dell'accisa sulla birra ed altre disposizioni per i birrifici (689-691); il regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee (692-698); il regime fiscale per i produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi (699); la vendita diretta di prodotti agricoli e alimentari, con 500mila euro destinati alle province autonome di Trento e Bolzano (700-701); la</i> </p>	
--	--	---	--

		<i>determinazione delle aziende agricole prealpine di collina (702-703); la gestione commissariale del sisma del Veneto del 2012 (704); la disciplina fiscale dei familiari dell'imprenditore agricolo (705).</i>	
Art. 1 – com 706-720	Art. 50 – Bonus occupazionale giovani eccellenze	<p>Ai datori di lavoro privati che, nel 2019, assumono con contratto a tempo indeterminato giovani laureati o dottori di ricerca è riconosciuto un bonus di massimo 8mila euro, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per dodici mesi. I giovani devono avere conseguito fra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 una laurea con votazione pari a 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110 entro la durata legale del corso e prima dei 34 anni di età oppure di un dottorato di ricerca, sempre nella stessa fascia temporale. È possibile anche assumere a tempo parziale; si applica pure alle trasformazioni avvenute nel 2019. Non è ammesso lavoro domestico e non possono accedere i datori di lavoro che negli ultimi dodici mesi hanno proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo. È prevista la revoca del bonus in caso di licenziamento ed assunzione di altra persona nei 24 mesi successivi. È possibile cumulare il bonus con altre misure; è attesa una circolare Inps ed un monitoraggio. La copertura è con fondi Pon Spao. I commi 718 e 719 sono relativi agli organi di Anpal ed Anpal Servizi; il comma 720 incrementa di 8 milioni il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p>La misura è assolutamente condivisibile, in quanto volta a premiare il merito. Una riflessione va però fatta sul periodo di conseguimento della laurea; premesso che potrebbe anche essere eliminato il riferimento temporale, il solo indicare la data del 30 giugno 2019 esclude di fatto la sessione estiva ed autunnale, quando poi le assunzioni sono possibili fino al 31 dicembre 2019.</p>

<p>Art. 1 – com 721-724</p>	<p>Art. 51 – Modifiche al dlgs 175/2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</p>	<p>Viene <i>modificato un passaggio all'articolo 1, comma 5 e viene aggiunto un comma all'articolo 24 del dlgs 175/2016 per effetto del quale le amministrazioni pubbliche non sono tenute, fino al 31 dicembre 2021, alla revisione e all'alienazione delle partecipate, laddove dette partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Sono apportate altre modifiche al dlgs 175/2016.</i></p>	<p>Le partecipate rappresentano un patrimonio della collettività; laddove sono gestite in maniera efficace ed efficiente è quindi giusto e corretto non procedere ad una loro alienazione.</p>
<p>Art. 1 – com 725-729</p>	<p>Art. 52 – Equipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole</p>	<p>Fino a 120 docenti possono essere esonerati dal servizio negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per costituire delle equipe formative territoriali, con specifico riferimento alle azioni del piano per la scuola digitale. È <i>atteso un decreto per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria, con 2mila posti aggiuntivi nella dotazione organica.</i></p>	<p>Si tratta di una misura interessante al buon successo della quale potrebbero contribuire anche le imprese e, soprattutto, gli enti bilaterali e i fondi interprofessionali che hanno le competenze necessarie.</p>
<p>Art. 1 – com 730-737</p>	<p>Art. 53 – Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali</p>	<p>A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, il personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 unità. È <i>autorizzata una spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per l'istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile di Taranto. Il comma 735 istituisce la Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto, la cui composizione è definita dai commi seguenti.</i></p>	<p>La musica continua a rappresentare una interessante opportunità occupazionale per i giovani, per cui la misura è condivisibile. <i>Positiva la misura sul Tecnopolo di Taranto, utile a rilanciare un'area vitale per il territorio.</i></p>
<p>Art. 1 – com 738-747</p>	<p>Art. 54 – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex cococo presso le istituzioni scolastiche</p>	<p>A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da part time a tempo pieno del personale Ata assunto nell'anno scolastico in corso, nei limiti di spesa già individuati. La trasformazione avviene mediante scorrimento delle graduatorie. <i>10 milioni</i></p>	<p>Si tratta di una misura attesa da parte dei lavoratori coinvolti, ma anche dalle stesse Istituzioni scolastiche che possono avere e garantire servizi più efficienti.</p>

		<p>vanno ad integrare il fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione. Viene incrementato il fondo della Afam per favorire la partecipazione di studenti con disabilità. Sono apportate alcune modifiche al decreto legge 91/2014, inserendo l'efficientamento e il risparmio idrico. Il comma 746 è relativo all'inquinamento acustico. È incrementato di 10 milioni il fondo per il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018.</p>	
Art. 1 – com 748	Art. 55 – Fondo per l'attuazione del programma di governo	È istituito un fondo con una dotazione iniziale di 44,3 milioni per il 2019; a regime, nel 2028, la dotazione è di 58,5 milioni.	Il fondo, che ha conosciuto una diversa rimodulazione nel corso dell'iter parlamentare, con una riduzione delle risorse, è in capo al Mef.
Art. 1 – com 749-756		Una parte delle risorse, 100 milioni, del programma fra Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana, è destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei con modalità sovra regionale. È concesso un contributo in favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume. Sono previsti degli interventi per superare le criticità relative agli pneumatici fuori uso. Sono incrementate le risorse per il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno. Il comma 756 stanziava un milione per gli animali di affezione.	Gli interventi di questi commi sono stati aggiunti nel corso dell'iter parlamentare; riguardano materie fra loro diverse.
Art. 1 – com 757-765	Art. 56 – Politiche invariate	Il comma 757 stanziava risorse per il cosiddetto programma Scuole belle per assicurare i servizi di pulizia nelle scuole incrementando fino a 190 milioni quelle per il 2019. Il comma 758 incrementa il fondo di mobilità ai servizi delle fiere; il comma 759 interviene sulla zona franca	La vicenda dei servizi di pulizia nelle scuole va risolta nell'interesse degli utenti, ma anche del personale impiegato, spesso operativo per poche ore alla settimana con pesanti conseguenze reddituali. In questo senso, i commi aggiuntivi prospettano una soluzione a tale

		<p><i>urbana del sisma Centro Italia. Le pulizie nelle istituzioni scolastiche, per effetto dei commi 760, 761 e 763, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dovranno essere effettuate da personale interno; conseguentemente il Ministero dell'istruzione è autorizzato a procedere a concorso per assumere personale impiegato dalla data di entrata in vigore della legge 124/1999; sono richiesti almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019. Le convenzioni scadono al 31 dicembre 2019. Sono individuate le necessarie risorse. Il comma 762 riguarda nel de minimis nell'editoria. Il comma 764 istituisce un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni per il 2019 e di 7 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per fronteggiare gli oneri derivanti dai contenziosi relativi all'errata attribuzione di contributi erariali. Il comma 765 attribuisce un contributo al comune di Torino per errata determinazione del gettito Imu.</i></p>	<p><i>questione. Andrebbe verificato il requisito del senza soluzione di continuità, per evitare penalizzazioni involontarie che potrebbero colpire, in particolare, donne che hanno avuto un periodo di maternità.</i></p>
<p>Art. 1 – com 766-791</p>	<p>Art. 57 – Misure di razionalizzazione della spesa pubblica</p>	<p>Il Ministero dell'interno pone in essere delle azioni finalizzate a razionalizzare la spesa per l'accoglienza degli immigrati, compresa la riduzione del costo giornaliero, per un ammontare di almeno 400 milioni nel 2019, di 550 milioni del 2020 e di 650 milioni nel 2021. Ulteriori risparmi possono essere definiti entro il 30 settembre di ogni anno; le risorse rimangono nella disponibilità del Ministero. Viene rivista la riduzione di spesa da effettuarsi attraverso il ricorso alla Consip; sempre Consip si avvale dell'Avvocatura dello Stato. Il comma 772 ha effetti a decorrere dal 1° gennaio 2020,</p>	<p>Si tratta di misure diverse che dovrebbero favorire una razionalizzazione della spesa pubblica. La riduzione delle risorse per l'immigrazione è in linea con la contrazione degli sbarchi che si è registrata negli ultimi mesi. Da monitorare con attenzione la parte relativa alle innovazioni nel percorso di alternanza fra scuola e lavoro che, nella versione del governo, dovrebbero ora essere orientati al perseguimento di competenze trasversali e per l'orientamento.</p>

		<p>come pure i successivi due commi. Anche i commi seguenti fanno riferimento alla Consip. Il comma 777 pone in campo alle società emittenti strumenti finanziari gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata. Il comma 778 alza da 5 ad 8 milioni la parte derivante dalla restituzione delle somme concesse alle imprese con riferimento all'articolo 1, comma 30, della legge 147/2013. Il comma 779 proroga alcune misure relative alle misure energetiche; il comma 780 richiama l'articolo 21-quater del dl 83/2015 sulla riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria. Il comma 781 riduce il contributo italiano alle Nazioni unite, mentre il comma 782 interviene in maniera indiretta sui costi elettorali, prevedendo che le sezioni elettorali possono arrivare fino a 5mila elettori. Il comma 783 disciplina il versamento delle risorse per i progetti nell'ambito scolastico. I commi da 784 a 787 ridefiniscono la disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro che vengono ridenominati percorsi per le competenze trasversali. Il comma 788 abroga i commi da 207 al 212 dell'articolo 1 della legge 208/2015, relativi alla chiamata diretta di studiosi stranieri da parte delle università, <i>con soppressione del riferimento agli studiosi di elevato e riconosciuto livello all'articolo 1, comma 9, della legge 230/2005. I commi da 789 a 791 riducono gli stanziamenti per l'attuazione dell'adesione italiana al sistema Schengen.</i></p>	
<p>Art. 1 – com 792-796</p>	<p>Art. 58 – Revisione del sistema di reclutamento di docenti scolastici</p>	<p>Sono apportate una serie di modifiche al dlgs 59/2017 sul</p>	<p>La revisione del sistema di reclutamento di docenti</p>

		<p>reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Si passa da un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) ad un percorso annuale di formazione iniziale e prova. Fra le modifiche apportate, l'individuazione dei criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, la definizione delle prove orale e scritta, la graduatoria. <i>Il comma 793 individua le risorse a partire dal 2021.</i></p>	<p>scolastici è una iniziativa che andrebbe comunque valutata con le organizzazioni sindacali confederali e di categoria.</p>
<p>Art. 1 – com 979-818</p>	<p>Art. 59 – Ulteriori misure di riduzione della spesa</p>	<p>I commi contengono una serie riduzioni o di rimodulazione della spesa pubblica, come di seguito elencato: spesa militare (comma 797, 60 milioni); la Terra dei fuochi (commi 799-801); riutilizzo di plastiche derivanti da raccolta differenziata in un'ottica di economia circolare (comma 802); pesca (comma 803, conferma di 5 milioni nel 2019 per il riconoscimento di un bonus giornaliero in caso di fermo pesca, ma riduzione di 500mila euro nel 2020); musei (comma 804, misure di efficientamento nei musei); credito di imposta (comma 805, riduzione di 5,590 milioni su bonus cinema, cultura e libri); <i>agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici (commi 806-809); contributi per le imprese radiofoniche ed editrici di quotidiani e periodici (comma 810); ulteriori misure di riduzione della spesa con riferimento alla carta d'identità elettronica e alla notifica degli atti giudiziari (commi 811-814); celebrazioni Ovidiane (commi 815-817); fondazione cineteca di Bologna, fondazione italiana di Milano e alla cineteca di Gemona del Friuli</i></p>	<p>La spesa pubblica è oggettivamente da razionalizzare, per cui un attento monitoraggio sulla stessa può dare frutti interessanti. Preoccupa la riduzione, ma nel 2020, dello stanziamento per il riconoscimento di un bonus di 30 euro ai lavoratori della pesca in occasione del cosiddetto fermo-pesca. In altra parte del provvedimento, si stanziavano le risorse per il 2019. Sarebbe utile l'introduzione di un ammortizzatore sociale stabile sul modello di quanto accade in altri settori produttivi, come ad esempio l'agricoltura e l'edilizia, soggetti come la pesca alle avverse condizioni meteorologiche. Inoltre, sarebbe utile rivedere la platea dei lavori usuranti, allargandola ai lavoratori del settore della pesca.</p>

<p>Art. 1 – com 819-831</p>	<p>Art. 60 – Semplificazione delle regole di finanza pubblica</p>	<p><i>(comma 818).</i></p> <p>Regioni, province autonome, città metropolitane, province e comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Si richiama il rispetto alle norme contenute nel dlgs 118/2011. Il comma 821 definisce il concetto di equilibrio, mentre il comma 822 specifica quale normativa si applica in caso di scostamento dagli impegni finanziari assunti. A decorrere dal 2019, cessano di avere applicazione le disposizioni contenute nella legge 232/2016. Il fondo relativo è ridotto di 404 milioni nel 2020, di 711 milioni nel 2021, di 1.334 nel 2022, di 1.528 nel 2023, di 1.931 milioni nel 2024, di 2.050 nel 2025, di 1.891 nel 2026, di 1.678 milioni nel 2027 e di 1.500 milioni a decorrere dal 2028. <i>Le sanzioni non si applicano ai comuni rinnovati nel giugno del 2018. Le limitazioni non trovano applicazione negli enti locali con violazione accertata dalla Corte dei conti. Le sanzioni non si applicano ai comuni in procedura semplificata se il mancato raggiungimento dei saldi è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui.</i></p>	<p>È fondamentale raggiungere due obiettivi, vale a dire, da una parte, la razionalizzazione della spesa complessiva dei vari livelli amministrativi, dall'altra, la garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio che non può venire meno.</p>
<p>Art. 1 – com 832-844</p>	<p>Art. 61 – Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario</p>	<p>Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario è ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020. Per il 2019 è riconosciuto alle regioni a statuto ordinario un contributo finalizzato al rilancio e all'accelerazione degli investimenti pubblici di 2.496,20 milioni di euro per il 2019, tenendo conto della tabella allegata e di un'eventuale intesa in sede di Conferenza entro il 31 gennaio 2019. Gli investimenti diretti e indiretti dovranno</p>	<p>La misura contenuta nei presenti commi rappresenta una decisa inversione di tendenza, in quanto, dopo anni di continui tagli ai trasferimenti verso le regioni, si danno contributi per quasi 2,5 miliardi di euro per gli investimenti pubblici che avranno ricadute positive sull'economia e il lavoro. Il sistema, per così dire di bonus-malus, in quanto da una parte si incentivano gli investimenti e, dall'altra, si tagliano i contributi ordinari, per funzionare ha</p>

		<p>quotare almeno 800 milioni di euro nel 2019. Per il 2020, il contributo è fissato a 1.746,20 milioni di euro, di cui 343 verso gli investimenti. Il comma 837 chiarisce quando gli investimenti, diretti e indiretti, possono considerarsi nuovi. Le regioni potranno intervenire su investimenti per la messa in sicurezza degli edifici, per l'adeguamento sismico, per la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale, per interventi nel settore della viabilità e dei trasporti, per l'edilizia sanitaria e residenziale pubblica, per interventi a favore delle imprese per la ricerca e l'innovazione. Entro il 31 luglio dal 2019 al 2023 le regioni adottano gli impegni finanziari necessari, mentre il 31 marzo dell'anno successivo procedono alla certificazione dell'avvenuto impegno; in caso di mancato conseguimento degli obiettivi, le regioni sono tenute entro il 31 maggio ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Il comma 841 definisce l'ammontare del contributo delle regioni nella misura equivalente a quanto stanziato per incentivare gli investimenti negli anni 2019 e 2020 nei commi precedenti. È attesa un'intesa in sede di Conferenza entro il 31 gennaio 2019. <i>Sono stanziati ulteriori 50 milioni dal 2020 sugli investimenti.</i></p>	<p>bisogno che le regioni si attivino in maniera rapida. Più sono efficienti, è meglio è per il cittadino.</p>
<p>Art. 1 – com 845-874</p>	<p>Art. 62 – Compensazione dei crediti e debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica</p>	<p>È allegata una tabella in base alla quale il Mef è autorizzato a fare le compensazioni crediti/debiti fra regioni e province autonome della tassa automobilistica. <i>I commi da 849 a 872 disciplinano gli anticipi di liquidità degli enti territoriali per il pagamento dei</i></p>	<p>Le compensazioni sono relative al periodo 2020-2034.</p>

		<p>debiti della Pubblica amministrazione. Il comma 873 autorizza l'assunzione di personale sanitario a tempo determinato nelle zone dell'Italia centrale colpite dal sisma del 2016. Il comma 874 autorizza le regioni e le province autonome a ripianare l'eventuale disavanzo derivante da riaccertamento in merito alla Programmazione 2007-2013.</p>	
<p>Art. 1 – com 875-888</p>	<p>Art. 63 – Rapporti finanziari con le autonomie speciali</p>	<p>È prevista la definizione di accordi bilaterali con il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna, in linea con quanto indicato ai commi precedenti che richiamano le sentenze dalla Corte costituzionale 77/2015, 154/2017 e 103/2018. Il contributo complessivo alla finanza pubblica è indicato in una tabella allegata per un totale di 2.376 milioni di euro per il 2019. I commi da 876 a 879 riguardano la Valle d'Aosta, quelli da 880 a 886 la Sicilia. Il comma 887 è relativo all'accoglienza di richiedenti protezione nelle province autonome. Un milione è destinato alla minoranza di lingua slovena, per effetto del comma 888.</p>	<p>È possibile una diversa rimodulazione delle risorse richieste.</p>
<p>Art. 1 – com 889-896</p>	<p>Art. 64 – Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario</p>	<p>Per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario (con i piani comunicati al Miur), è previsto un contributo di 250 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, con ripartizione con decreto ministeriale (interno), previa intesa in sede di Conferenza, e con aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. Un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 è istituito per la manutenzione dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi</p>	<p>Si tratta di un intervento necessario alla luce dello stato in cui versa larga parte del manto stradale, anche in seguito ai recenti eventi atmosferici. Una riflessione va fatta in ordine alla congruità dello stanziamento e sulla necessità di prevedere un investimento supplementare sulle città metropolitane, ad iniziare da Roma.</p>

		<i>ponti (comma 891). I commi da 892 a 895 prevede un contributo complessivo di 190 milioni a titolo di ristoro del gettito dei comuni in seguito all'introduzione della Tasi. Il comma 896 rende strutturale il fondo sperimentale per il riequilibrio per le province.</i>	
Art. 1 – com 897-901	Art. 65 – Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo	Sono definite le regole per l'utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo con indicazione dei relativi importi.	La situazione complessiva degli enti territoriali nel nostro Paese non appare particolarmente florida. Sono diversi gli enti locali in difficoltà; una parte di questi, pur avendo sulla carta le risorse sufficienti, si trova in difficoltà per effetto del contributo da erogare al fondo di solidarietà
Art. 1 – com 902-908	Art. 66 – Semplificazione adempimenti contabili	A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche sostituisce la trasmissione delle certificazioni. Cambia l'articolo 161 del dlgs 267/2000, per effetto del quale il Ministero dell'interno può richiedere la certificazione di particolari dati finanziari non presenti in banca dati. <i>I comuni e le loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre. Il comma 907 anticipa delle somme per i comuni in dissesto per pagamenti in sofferenza, il comma 908 riguarda i servizi di tesoreria dei piccoli comuni.</i>	La misura riduce le incombenze in capo alle autonomie locali.
Art. 1 – com 909-912	Art. 67 – Disciplina del fondo pluriennale per i lavori pubblici	Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. Sono apportate alcune modifiche al dlgs 267/2000. <i>Il comma 912 introduce una deroga al codice dei contratti pubblici, prevedendo la possibilità di affidamento diretto dei lavori in caso di importi fra 40mila e 150mila</i>	Le modifiche apportate interessano la tenuta del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici.

		<i>euro; deroghe anche per importi fino a 350mila euro.</i>	
Art. 1 – com 913-921	Art. 68 – Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia	Tutte le risorse derivanti da economie di gestione, in fase di appalto o in corso d'opera più altri residui del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia sono acquisite al relativo fondo presso la Presidenza del consiglio dei ministri o al fondo sviluppo e coesione. Le convenzioni stipulate producono effetti nel corso del 2019; per eventuali rimborsi si fa riferimento al fondo sviluppo e coesione. <i>Un comma aggiuntivo disciplina la gestione dei rimborsi delle somme acquisite in più come sanzioni sulle affissioni. Un successivo comma ridefinisce le tariffe e i diritti sulle pubblicità sono incrementate del 50% (commi 917 e 919). Il comma 918 stanziava 1,5 milioni per il ponte San Michele in Lombardia. Il comma 921 conferma nella attuale previsione il fondo di solidarietà comunale.</i>	La misura serve alla Presidenza del consiglio dei ministri per recuperare risorse stanziare, ma non spese in un settore, peraltro importante, qual è quello della riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. In un successivo momento, sarebbe utile avere cognizione di quali città metropolitane o province non hanno mostrato efficienza ed efficacia nella spesa.
Art. 1 – com 922-936	Art. 69 – Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma capitale	Il riferimento ai debiti avvenuti prima della data del 28 aprile 2008, per i quali sono state aperte linee di credito in tutto o in parte dopo quella data. Il comma 925 autorizza il commissario straordinario per il governo ad intervenire di conseguenza, con la previsione del pagamento sul bilancio separato del piano di rientro. Roma capitale ha 36 mesi di tempo per avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti, accompagnate da specifiche attestazioni. La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con Dpcm. <i>Il comma</i>	La misura contenuta nel presente articolo è volta a favorire un accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma capitale.

		<p>931 autorizza la spesa di 55 milioni per il 2019, di 65 milioni per il 2020 e di 25 milioni per il 2021 per la revisione progettuale della linea C della metro di Roma, per l'acquisto di materiale rotabile e per la manutenzione delle linee A e B. I commi da 933 a 936 assegnano una dotazione finanziaria di 40 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per interventi di ripristino straordinario del manto stradale; è previsto un contributo attivo della Difesa.</p>	
<p>Art. 1 – com 937-951</p>	<p>Art. 70 – Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali</p>	<p>Le regioni e le province autonome che, a decorrere dal 2018, hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini indicati, possono procedere ad investimenti la cui copertura è costituita da debito da contrarre. <i>Dei commi aggiuntivi riguardano i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, il saldo attivo della rivalutazione, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, il versamento del saldo delle imposte sui redditi, i maggiori valori sui beni immobili, le partecipazioni. Il comma 951 prevede la nomina di commissari per il complemento del Piano nazionale per le città in caso di inerzia realizzativa.</i></p>	<p>La misura punta a valorizzare le regioni e le province autonome virtuose nei pagamenti di beni e servizi, attraverso la possibilità di fare investimenti ricorrendo al debito.</p>
<p>Art. 1 – com 952-957</p>	<p>Art. 71 – Variazioni di bilancio amministrative</p>	<p>Le eventuali variazioni di bilancio amministrative sono ammesse per le regioni le quali hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini indicati. <i>Un comma aggiuntivo riguarda i proventi economici pattuiti dagli operatori e gli enti locali sui quali insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili. I</i></p>	<p>I commi si muovono nella stessa logica del precedente di valorizzare le regioni e le province autonome virtuose.</p>

		<i>commi da 954 a 957 riguardano invece gli incentivi agli impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli.</i>	
Art. 1 – com 958-959	Art. 72 – Tavolo di lavoro per favorire l’attuazione del dlgs 68/2011	Viene istituito un tavolo tecnico governo – regioni per la definizione della quota di gettito derivante dalle attività di recupero dell’Ilva.	Il riferimento è al decreto legislativo 68/2011. La decisione di istituire un tavolo può essere utile; andrebbe anche affrontata la questione del federalismo fiscale.
Art. 1 – com 960	Art. 73 – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale	La misura permette agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario di chiedere una anticipazione fino al 50% al Ministero dell’interno.	L’anticipazione è possibile in considerazione dei tempi di attesa della risposta della Corte dei conti.
Art. 1 – com 961-964	Art. 74 – Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti spa per conto del Ministero dell’economia e delle finanze	I mutui concessi da Cassa depositi e prestiti a comuni, province e città metropolitane trasferiti al Ministero dell’economia possono essere oggetto di rinegoziazione purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, di una serie di caratteristiche espressamente indicate, compresi la scadenza dopo il 31 dicembre 2022 ed un debito residuo da ammortizzare superiore a 10mila euro. Con decreto si provvede all’individuazione dei mutui che rientrano in tale opzione.	Si tratta di una operazione che permetterà di recuperare una parte di risorse.
Art. 1 – com 965-968	Art. 75 – Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome	Il comma 965 prevede la rideterminazione da parte delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già essere in favore di coloro che hanno ricoperto cariche di presidente, consigliere o assessore; <i>è prevista una penalizzazione nell’ordine del 20% dei trasferimenti erariali diversi da quelli per il Ssn.</i> Il tempo per adeguarsi è di quattro mesi; sei in caso in cui sia necessario procedere a modifiche statutarie. <i>Le disposizioni si applicano anche alle regioni che andranno ad elezione nei</i>	La misura segue quelle già approvate per Camera e Senato. Per comprendere l’impatto di questa disposizione è necessario attendere l’eventuale intesa in sede di Conferenza dove si dovrà anche specificare il destino delle risorse rinvenute che dovrebbero comunque verosimilmente restare nella disponibilità della singola regione o provincia autonoma.

		<p><i>prossimi sei mesi. Entro il 31 marzo 2019 è attesa una intesa in sede di Conferenza. Per certificare l'avvenuto adempimento, i soggetti istituzionali deputati dovranno inviare una comunicazione alla Presidenza del consiglio, Dipartimento per gli affari regionali. Il comma 968 è volto a ridurre gli oneri per lo svolgimento delle consultazioni elettorali.</i></p>	
Art. 1 – com 969	Art. 76 – Fondo aree confine	Si definiscono le risorse per il 2019 e per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il fondo per le aree di confine.	<i>Le risorse sono fissate in 15 milioni per il 2019, in 16 milioni per il 2020 e in 20 milioni per il 2021.</i>
Art. 1 – com 970	Art. 77 – Fondo montagna	Si provvede a rifinanziare il fondo nazionale per la montagna, previsto all'articolo 2 della legge 97/1994.	Le risorse raddoppiano rispetto a quelle stanziare fino al 2018; si passa da 5 a 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Art. 1 – com 971-984	Art. 78 – Fabbisogno finanziario Università	Si pone un vincolo collegato al prodotto interno lordo per la definizione del fabbisogno delle università statali; sono escluse le poste destinate al rilancio degli investimenti e alla attività di ricerca ed innovazione. Solo per il 2019 non si tiene conto di quest'ultimo elemento, mentre nel 2020 si valuta correttamente l'ammontare della differenza fra riscossioni e pagamenti in ricerca dell'ultimo triennio. È atteso un decreto ministeriale, mentre spetta al Miur comunicare entro il 31 gennaio l'assegnazione del fabbisogno finanziario. Il Mef provvede ad un costante monitoraggio e ad una comunicazione mensile sul fabbisogno stesso. A decorrere dal 2021, il Miur può prevedere delle penalizzazioni economiche. <i>Il comma 978 autorizza facoltà assunzionali maggiori alle università virtuose. La dotazione del fondo universitario, per effetto del comma 979, è</i>	La misura punta ad una responsabilizzazione delle università sotto il profilo della gestione delle risorse finanziarie che saranno agganciate al prodotto interno lordo, cosa che rappresenta, per molti versi, una novità. È importante l'indicazione che, comunque, il saldo fra riscossioni e pagamenti in materia di ricerca ed innovazione è fuori da tale conteggio, a conferma di come si punti a valorizzare la qualità degli investimenti.

		<p><i>incrementata di 40 milioni per il 2019, mentre la dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca è incrementata di 10 milioni, stesso ammontare anche per il fondo a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi. È istituito un fondo per l'operatività del numero unico europeo 112.</i></p>	
<p>Art. 1 – com 985-1050</p>	<p>Art. 79 – Esigenze emergenziali</p>	<p>Il comma 985 è relativo all'esenzione dal pagamento dell'Imu fino al 31 dicembre 2019 per gli immobili nell'area dell'Italia centrale colpita dal sisma del 2016. <i>Il comma 986 riguarda l'esenzione Imu sugli immobili inagibili in seguito a calamità naturali.</i> Il comma 987 rinnova la sospensione dal pagamento delle rate dei mutui per gli immobili rientranti nell'area compresa fra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto colpita dal sisma del 2012. Il comma 988 proroga lo stato di emergenza per l'area colpita dal sisma del 2016. <i>Il comma 989 prevede che l'importo di 85 milioni della Camera dei deputati sia versato al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del sisma del 2016.</i> Il comma 990 proroga le funzioni commissariali fino al 31 dicembre 2020. <i>I commi 991 e seguenti prorogano alcune misure relative al sisma del 2012 fra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto e dell'Italia centrale del 2018; interventi anche su Umbria 1997 e L'Aquila 2009. I commi 1004 e 1005 incrementano le risorse per i Vigili del fuoco, anche con riferimento alle problematiche inerenti Genova. I commi 1013 e 1014 fanno riferimento alle aree colpite dall'alluvione del Piemonte del</i></p>	<p>Si tratta di un intervento apprezzato, anche se, soprattutto nei casi del sisma dell'Italia centrale e del ponte Morandi di Genova, è fondamentale riportare l'area interessata alla normalità per evitare ripercussioni ancora più gravi sulla popolazione residente e sul sistema produttivo.</p> <p><i>L'introduzione di una tassazione che penalizza i veicoli in ragione delle loro emissioni deve essere valutata con attenzione, in quanto va a colpire anche il mercato delle utilitarie, quello sul quale si concentra la stragrande maggioranza delle famiglie che non ha redditi sufficienti per poter acquistare dei veicoli con costi maggiori. L'introduzione di questa sovrattassa rischia di penalizzare la produzione nazionale, in un momento nel quale non si è ancora proceduti alla riconversione industriale. Soltanto nelle scorse settimane, ad esempio, Fca ha annunciato ai sindacati i nuovi piani industriali per ritarare la produzione verso l'ibrido e l'elettrico; oggi, però, non si è ancora pronti a sostenere una misura di penalizzazione così forte. Di certo, una sovrattassa sui veicoli più inquinanti non sarebbe una novità, ma non si possono colpire anche le utilitarie a bassa emissione.</i></p>

		<p><i>1994. I commi da 1015 a 1018 prevedono una riduzione del fondo di dubbia esigibilità per gli enti locali. I commi da 1019 a 1024 contengono misure a sostegno degli autotrasportatori, per la zona franca urbana della Città metropolitana di Genova, per l'insediamento dei container nelle zone emergenziali, per il regime fiscale delle strutture periferiche degli enti pubblici non economici, per il finanziamento della zona franca urbana e per l'autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale, per la gestione dei flussi veicolari di Genova. Il comma 1028 stanziava 800 milioni per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il contrasto al dissesto idrogeologico, migliorando la capacità di resilienza del territorio. Il successivo comma 1029 istituisce il relativo fondo, mentre il comma 1030 prevede la possibilità per le regioni di utilizzare in via prioritaria della Programmazione 2014/2020 sempre per la finalità di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. In via sperimentale, ai sensi del comma 1031 e seguenti, è riconosciuto un contributo a chi acquista o loca fra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021 un veicolo nuovo con prezzo inferiore a 50mila euro, iva esclusa. Il contributo è riconosciuto se si consegna un veicolo da euro 1 ad euro 4 (contributo da 2.500 a 6mila euro in rapporto alle emissioni di CO2 grammi su km); senza rottamazione, il contributo è compreso fra 1.500 e 4mila euro. Il corrispettivo è riconosciuto mediante compensazione sul prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di</i></p>	
--	--	--	--

		<p><i>carattere nazionale. Le imprese rimborsano al venditore l'ammontare del contributo e lo recuperano mediante credito d'imposta. Il comma 1039 prevede delle detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. È atteso un decreto ministeriale. È prevista una dotazione di 60 milioni per il 2019 e di 70 milioni annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il comma 1042 introduce una imposta sull'acquisto o la locazione di automobili nuove di fabbrica in rapporto alle emissioni di CO<sub>2</sub> g/km, da un minimo di 1.100 per le autovetture con emissioni da 161-175 di grammi di anidride carbonica su chilometro ad un massimo di 2.500 euro (emissioni superiore a 250 CO<sub>2</sub>); la somma è dovuta anche in caso di immatricolazione in Italia di veicoli acquistati in altro Stato. L'imposta prevista al comma 1042 non si applica ai veicoli ad uso speciale. Il comma 1047 prevede un monitoraggio sulle due misure. Il comma 1048 prevede una riduzione della tassa di circolazione sulle auto storiche, mentre i due commi successivi sono relativi all'attività di revisione di veicoli adibiti a trasporto merci.</i></p>	
<p><i>Art. 1 – com 1051-1052</i></p>	<p>Art. 80 – Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (Preu)</p>	<p>Il prelievo sugli apparecchi da divertimento è incrementato di un valore compreso fra 1,25% ed 1,35% a seconda della tipologia di apparecchio a decorrere dal 1° gennaio 2019. Il comma 1052 stabilisce l'imposta unica sui giochi di abilità a distanza, sulle scommesse a quota fissa, comprese quelle su eventi simulati.</p>	<p>Si tratta di una misura di copertura finanziaria.</p>
<p><i>Art. 1 – com</i></p>	<p>Art. 81 – Proroga della</p>	<p>Sono prorogate di un anno le</p>	<p>Si tratta di misura di carattere</p>

1053-1054	rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni	misure contenute all'articolo 2 del dl 282/2002, riferito alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.	fiscale.
Art. 1 – com 1055	Art. 82 – Soppressione Iri	A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, i commi 547 e 548 dell'articolo 1 della legge 232/2016 sono abrogati.	I commi indicati fanno riferimento all'imposta sul reddito di impresa (Iri).
Art. 1 – com 1056-1065	Art. 83 – Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione Dta)	La deduzione del 10% sulle componenti negativi di Ires ed Irap per il periodo di imposta al 31 dicembre 2018 è differita al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026. <i>I commi da 1057 a 1064 riconoscono un contributo per l'acquisto con rottamazione di motocicli (cilindrata sotto o sopra i 50 cc e velocità sotto o sopra i 45 km/h; categorie L1 e L3): il contributo è pari al 30% del valore, fino ad un massimo di 3mila euro. Le regole sono le medesime di quelle previste per l'acquisto con rottamazione ai auto. Sono disponibili risorse per 10 milioni di euro. Ai fini della determinazione dell'acconto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1056.</i>	Si tratta di una norma fiscale che ha effetti sulle imprese.
Art. 1 – com 1066	Art. 84 – Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni	La percentuale della somma da versare quale acconto da parte delle assicurazioni è elevata all'85% nel 2019, al 90% nel 2020 e al 100% per gli anni successivi.	Il riferimento è all'articolo 9, comma 1-bis, della legge 1216/1961 che prevede un versamento a titolo di acconto entro il 16 novembre di ogni anno.
Art. 1 – com 1067-1073	Art. 85 – Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'Ifrs 9	È ammessa, in fase di prima attuazione dell'Ifrs 9, la deducibilità del 10% e del 90% in quote costanti della componente reddituale derivante esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo	L'international financial reporting standard 9 (Ifrs 9) è utilizzato con riferimento agli strumenti finanziari.

		a copertura perdite per perdite attese. <i>Si specificano i tempi per la prima applicazione. I commi 1072 e 1073 riguardano rispettivamente i bilanci delle capogruppo delle Banche cooperative e le comunicazioni non finanziarie delle grandi imprese.</i>	
Art. 1 – com 1074-1078	Art. 86 – Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati	Sono riviste le imposte sulle produzioni e sui consumi e le relative sanzioni sui tabacchi.	Le imposte crescono in percentuale dello 0,5% sulla singola unità prodotto e sul kg di produzione. L'incremento delle imposte sui tabacchi rientra in una logica comune a tanti altri Paesi di penalizzare il consumo di tabacco in un'ottica di tutela della salute.
Art. 1 – com 1079	Art. 87 – Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali	Viene rivista la normativa richiamata ai commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del dl 225/2010, la quale fa riferimento agli strumenti finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. <i>Restano ferme le quote di ammortamento previste prima dell'entrata in vigore della presente legge, se di minore ammontare.</i>	Si tratta di una misura che ha effetti sul sistema creditizio.
Art. 1 – com 1080-1093	Art. 88 – Abrogazione Ace	È abrogato l'articolo 1 del dl 201/2011, anche se continuano ad applicarsi le disposizioni con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. <i>Dei commi aggiuntivi sono relativi alla vendita di Gpl (1081-1083), all'imposta di registro (1084), all'abrogazione di deduzioni e di credito di imposta con riferimento all'Irap (1085-1087), alla cartolarizzazione dei crediti (1088-1090), alle entrate degli enti locali, in particolare la Tari (1091), alla riduzione della base imponibile Imu (1092) e la modalità di commisurazione dell'Imu nel 2019 (1093).</i>	Si tratta di una misura di agevolazione fiscale nota come Aiuto alla crescita economica (Ace) che agisce sul capitale di rischio.
Art. 1 – com 1094-1114	Art. 89 – Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Banda larga)	Le maggiori entrate derivanti dalla gara di procedura di assegnazione delle frequenze in	Si fa riferimento alle aste per le frequenze in MHZ e in GHZ indicate.

		<p>banda larga concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. <i>Dei commi aggiuntivi riguardano la procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici nonché i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5mila spettatori. Ulteriori interventi prevedono la riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive (1101-1111), l'Agenzia Torino 2006 (1112-1113) e le celebrazioni in ricordo di Nilde Iotti (1114)</i></p>	
<p>Art. 1 – com 1115-1143</p>	<p>Art. 90 – Fondi</p>	<p>Si fa riferimento alle tabelle A e B per la definizione dei fondi necessari a coprire il finanziamento dei provvedimenti legislativi che potranno essere approvati nel triennio 2019-2021. Il comma 1116 determina gli incrementi del fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014. <i>I commi seguenti sono relativi a: monitoraggio dei conti pubblici con accantonamento di 2 miliardi per il 2019 (1117-1120); riduzione dei premi e dei contributi Inail per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nel periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2021 per un equivalente pari a 410 milioni nel 2019, a 525 milioni nel 2020 e a 600 milioni per il 2021 (1121-1126); l'acconto sulla cedolare secca che sale dal 2021 (1127); l'imposta di bollo virtuale per banche e intermediari finanziari che sale dal 2021 (1128); l'autorizzazione al comune di Venezia di introdotta una imposta di sbarco alternativo all'imposta di soggiorno (1129);</i></p>	<p><i>Per effetto della rimodulazione apportata al fondo per le esigenze indifferibili, l'incremento dal 2019 al 2030 ora quota 2,194 miliardi; dopo il passaggio alla Camera erano 2,717 miliardi in luogo dei 4,650 miliardi iniziali. Al 2034, le risorse ammontano a 3,449 miliardi; a decorrere dal 2035, il fondo quota 249,39 milioni annui. Particolarmente apprezzata la misura che riduce i premi Inail in presenza di un atteggiamento virtuoso delle imprese, un aspetto decisivo a sostegno della lotta agli infortuni sul lavoro.</i></p>

		<p><i>l'applicazione delle presenti norme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome (1130); la proroga dei termini in scadenza in materie di interesse della Presidenza del consiglio dei ministri (1131; le proroghe sono relative a: assunzioni presso le pubbliche amministrazioni; la stabilizzazione del personale del Crea – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – e dell'Inapp – ex Isfol; divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione; i colloqui investigativi con i detenuti; deposito materiale derivante dal crollo di edifici); la proroga dei termini di scadenza in materie di interesse del Ministero dell'interno (1132; le proroghe sono relative a: utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte di cittadini stranieri; l'impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria; poteri sostitutivi del prefetto in caso di mancato approvazione del bilancio degli enti locali); la proroga dei termini di scadenza in materie di interesse del Ministero dell'economia e finanze (1133; le proroghe sono relative a: termini di rendicontazione di ordini collettivi di pagamento; aliquote Tasi; termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico; termini per il contenimento dei costi delle agenzie fiscali); la proroga dei termini di scadenza in materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico (1134; le proroghe sono relative a: divieto a detenere partecipazioni incrociate fra televisione ed editoria; termini di iscrizione per mediatori, agenti e</i></p>	
--	--	--	--

		<p><i>rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri); la proroga dei termini di scadenza in materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e trasporti (1135; le proroghe sono relative a: gestione commissariale della Galleria Pavoncelli; entrata in vigore del documento unico di circolazione; impianti a fune di Abruzzo e Molise); la proroga dei termini di scadenza in materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (1136; le proroghe sono relative a: versamento del reddito di inclusione; adozione del sistema Uniemens nel settore agricolo; piani di recupero occupazionale); la proroga dei termini di scadenza in materie di interesse del Ministero della salute (1137; le proroghe sono relative alle assunzioni da parte dell’Agenzia italiana per il farmaco – Aifa); la proroga dei termini di scadenza in materie di interesse del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (1138; le proroghe sono relative a: edilizia scolastica; inclusione degli studenti con disabilità); la proroga dei termini di scadenza in materie di interesse del Ministero della giustizia (1139; le proroghe sono relative a: intercettazioni; funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna; funzionalità degli uffici giudiziari; circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti; albo delle giurisdizioni superiori); la proroga dei termini di scadenza in materie di interesse del Ministero della difesa (1140; le proroghe sono relative a: banca dati Prum sul Dna; provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti ed altre strutture</i></p>	
--	--	--	--

		<p>dell'Esercito); la proroga dei termini di scadenza in materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (1141; le proroghe sono relative a: adeguamento antincendio delle strutture ricettive); la proroga dei termini di scadenza in materie di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali (1142; le proroghe sono relative a: promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi); la proroga dei termini di scadenza in materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (1143; le proroghe sono relative ai tecnici in inquinamento acustico).</p>	
Art. 2	Art. 91 – Stato di previsione dell'entrata	L'ammontare delle entrate complessivamente previste è indicato in tabella 1.	
Art. 3	Art. 92 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative	<p>La tabella 2 autorizza impegni e pagamenti. Il comma 3 indica l'indebitamento in 62 miliardi. I commi 3 e 4 sono relativi alla Sace, mentre i due successivi richiamano gli elenchi 1 e 2, allegati alla presente legge, sulle spese obbligatorie; un terzo elenco, il numero 5, è richiamato al comma 12. I commi seguenti prevedono compensazioni, trasferimenti ed altro sui fondi erogati per la mobilità sanitaria (8), la protezione sociale per particolare categorie (9), sulle somme per l'effettuazione delle elezioni (10), i rimborsi del debito statale (11), la guardia di finanza (13), le attività di supporto e monitoraggio presso la Presidenza del consiglio dei ministri (14), Equitalia giustizia (15), i premi e le vincite sui giochi (16), il fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (17), gli oneri per il servizio del</p>	Si tratta di misure che assicurano la funzionalità del bilancio dello Stato.

		debito statale (18), le somme versate da Coni, regioni, autonomie locali ed altri enti per le attività dei gruppi sportivi della guardia di finanza (19).	
Art. 4	Art. 93 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative	Le somme impegnate e non utilizzate per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica rimangono nella disponibilità del Mise.	La tabella di riferimento è la numero 3.
Art. 5	Art. 94 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative	Il comma 2 autorizza delle variazioni compensative fra i decreti legislativi 149 e 150 del 2015.	La tabella di riferimento è la numero 4. I dlgs richiamati sono relativi all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'Agenzia nazionale per le politiche attive.
Art. 6	Art. 95 – Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative	Il comma 2 fa riferimento alla rassegnazione di risorse nell'ambito del miglioramento delle condizioni dei detenuti e del personale impiegato nei penitenziari.	La tabella di riferimento è la numero 5.
Art. 7	Art. 96 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative	Il comma 2 è relativo alle operazioni in valuta estera.	La tabella di riferimento è la numero 6.
Art. 8	Art. 97 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative	Non sono previste variazioni o compensazioni, ma soltanto gli impegni e i pagamenti di spesa.	La tabella di riferimento è la numero 7.
Art. 9	Art. 98 – Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative	Sono previste una serie di rassegnazioni di fondi per rafforzare l'attività di prevenzione del rischio, per il contrasto al crimine, per la pianificazione e il coordinamento delle Forze di polizia, i contributi per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi, la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, l'impiego del personale delle Forze di polizia nei servizi presso le ferrovie, le Poste, l'Anas, le Autostrade.	La tabella di riferimento è la numero 8.

Art. 10	Art. 99 – Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e disposizioni relative	Viene indicato lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente.	La tabella di riferimento è la numero 9.
Art. 11	Art. 100 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative	Si fa riferimento al Corpo delle capitanerie di porto, compreso il numero massimo degli allievi, all’elenco 1 con descrizione delle spese per sicurezza e controllo, il versamento dei fondi su conto corrente, l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari del Ministero della difesa, i corrispettivi delle concessioni.	La tabella di riferimento è la numero 10.
Art. 12	Art. 101 – Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative	Il comma 2 indica il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio, su tre voci distinte, come forza media nel 2019 fra Esercito (166 unità), Marina (104 unità), Aeronautica (113 unità) e Carabinieri (80 unità). Il comma 3 definisce la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie (Esercito: 289; Marina: 295; Aeronautica: 245; Carabinieri: 110), mentre il comma 4 la relativa consistenza delle scuole sottoufficiali (Esercito: 406; Marina: 374; Aeronautica: 281) e il comma 5 quella degli allievi delle scuole militari (Esercito: 500; Marina: 207; Aeronautica: 135). Il comma 6 fa riferimento alle spese per le infrastrutture Nato; il comma 7 richiama gli elenchi 1 e 2 per le spese effettuabili; il comma 8 è relativo al contributo di enti per il funzionamento dei Gruppi sportivi delle Forze armate; il comma 9 è sul servizio di vigilanza presso le sedi della Banca d’Italia.	La tabella di riferimento è la numero 11.
Art. 13	Art. 102 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e disposizioni	Il comma 2 prevede le variazioni compensative nell’ambito del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura (dlgs	La tabella di riferimento è la numero 12.

	relative	154/2004 e dlgs 100/2005); il comma 3 autorizza il Mef al trasferimento delle somme nell'ambito del programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale; il comma 4 è relativo alle sopresse Inran e all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico; il comma 5 riguarda la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale; il comma 6 fa riferimento al telelavoro.	
Art. 14	Art. 103 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative	Il comma 2 autorizza variazioni compensative nell'ambito del sostegno e tutela dello spettacolo dal vivo; il comma 3 autorizza variazioni compensative con riferimento agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità e per l'esercizio del diritto di prelazione su immobili di interesse archeologico e monumentale, su cose d'arte, su materiale, raccolte, libri ed altro; il comma 4 definisce il pagamento delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi di cultura.	La tabella di riferimento è la numero 13.
Art. 15	Art. 104 – Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative	Il comma 2 autorizza variazioni compensative su ricerca e innovazione.	La tabella di riferimento è la numero 14.
Art. 16	Art. 105 – Totale generale della spesa	Il totale della spesa per competenza nel 2019 è di 869,498 miliardi, mentre in termini di cassa è di 904,314 miliardi.	In termini di competenza, la spesa sale a 876,920 miliardi nel 2020 e a 889,908 miliardi nel 2021. In termini di cassa, la spesa scende a 889,037 miliardi nel 2020 e risale a 889,896 miliardi nel 2021. Rispetto alla versione approvata alla Camera in prima lettura, la spesa in termini di competenza si riduce nel 2019 di circa 8 miliardi.
Art. 17	Art. 106 – Quadro generale riassuntivo	Si fa riferimento alle tabelle allegate.	
Art. 18	Art. 107 – Disposizioni	L'articolo contiene una serie di	L'articolo garantisce la

	diverse	<p>variazioni di bilancio e/o compensative nei seguenti argomenti: capitali di bilancio non esistenti (comma 1); trasferimenti per interventi cofinanziati dall'Unione europea (comma 2); accorpamento di funzioni o trasferimento di competenze (commi 3 e 4); attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti dello Stato (comma 5); incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia (comma 6); le somme rimborsate dalla Commissione europea (comma 7); attuazione dei decreti della Presidenza del consiglio dei ministri (comma 8); federalismo fiscale (comma 9); la contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali (comma 10); il sistema di pagamento col cedolino unico (comma 11); gli enti territoriali (comma 12); gli interessi passivi (comma 13); la riduzione nei trasferimenti agli enti territoriali (comma 14); gli organismi vigilati in liquidazione coatta amministrativa (comma 15); il Coni e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (comma 16); le risorse nell'ambito del programma di valorizzazione dell'immagine Italia all'estero (comma 17); i residui passivi e la cancellazione dei residui passivi perenti (comma 18); le regioni a statuto ordinario (comma 19); la messa all'asta delle quote di emissione (commi 20 e 21); il lavoro straordinario dei dipendenti pubblici (comma 22); per far fronte alle sentenze definitive (comma 23); l'utilizzo del cedolino unico nell'ambito del</p>	funzionalità della macchina pubblica.
--	---------	--	---------------------------------------

		<p>pagamento del trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale della Direzione investigativa antimafia (comma 24); l'utilizzo del cedolino unico per l'Arma dei carabinieri in forza presso altre amministrazioni (comma 25); le sezioni di polizia giudiziaria (comma 26); l'efficientamento energetico della pubblica amministrazione (comma 27); il Corpo forestale dello Stato confluito nell'Arma dei carabinieri (comma 28); le somme relative alle spese per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nella pubblica amministrazione (comma 29); la ripartizione delle somme sul fondo per la sistemazione contabile della partite iscritte al conto sospeso (comma 30); il riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia (comma 31); le somme derivanti da donazioni di privati (comma 32); il riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni culturali, delle politiche agricole e dell'ambiente ed in materia di famiglia e disabilità (comma 33).</p>	
Art. 19	Art. 108 – Entrata in vigore	Se non diversamente previsto, la legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.	In alcuni casi, sono previsti dei provvedimenti attuativi.